

TORNATA DEL 22 MARZO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Rinunzia del deputato Berteza all'ufficio di segretario della Camera. — votazione sopra tre disegni di legge stati prima discussi, e per la nomina di due Giunte permanenti. — Discussione di alcune risoluzioni proposte dalla Giunta del progetto per l'ordinamento dell'esercito — Opposizioni del deputato Sulis alla seconda proposta, che, dopo osservazioni dei deputati Plutino e Corte, relatore, è respinta — Considerazioni del deputato Tasca in appoggio di altra proposta della Giunta, che, dopo adesione del ministro per la guerra, è approvata — Un'altra risoluzione, proposta dal deputato Sineo, sull'addestramento della gioventù alle armi, è pure accettata, dopo assenso del ministro — Raccomandazione del deputato Avezana sull'organizzazione della milizia mobile, e dichiarazione del ministro. — Discussione dello schema di legge per la requisizione di cavalli e di veicoli per l'esercito nei casi di mobilitazione — Emendamento del deputato Griffini all'articolo 6, approvato dopo osservazioni dei deputati Corte, relatore, Ricci e del ministro — Emendamenti dei deputati Billia Antonio, Cencelli al 7° — Parlano il relatore, il ministro e i deputati Lazzaro e Borruso — Reiezione — Aggiunte dei deputati Griffini e Brescia-Morra all'8° — Dopo osservazioni dei deputati Corte, Borruso e Michelini la prima è approvata e la seconda è respinta — Sul 9° parlano i deputati Corte, relatore, Michelini, Brescia-Morra e il ministro — Emendamento del deputato Pissavini al 10° — Osservazioni dei deputati Sineo, Borruso, Corte, relatore, e Cavallini — È rigettato — Sono approvati tutti gli articoli. — I tre disegni di legge sopraccennati sono vinti a squittinio segreto.

La seduta è aperta alle 2 45 pomeridiane.

BASSARI, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due tornate precedenti, i quali sono approvati; ed espone il seguente sunto di petizioni:

612. La Giunta comunale di Concordia, provincia di Modena, invoca dal Parlamento un provvedimento legislativo per la concessione gratuita del fabbricato demaniale detto *delle Decime* onde fondarvi l'asilo infantile del capoluogo.

613. Il capitolo della chiesa cattedrale di Cagli, provincia di Pesaro, unisce le sue istanze a quelle degli altri capitoli onde ottenere che venga dalla Camera modificato l'articolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla provincia romana delle leggi sulle corporazioni religiose.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dell'onorevole Berteza.

« Ragioni di convenienza parlamentare m'inducono a rassegnare le mie funzioni di segretario della Camera.

« Gradisca, ecc. »

Nella seduta di martedì prossimo venturo procede-

remo alla votazione per l'elezione di un segretario della Presidenza in surrogazione dell'onorevole Berteza.

L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina delle Commissioni del bilancio e dei conti amministrativi; ma credo opportuno che si proceda nello stesso mentre alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Prosciugamento del lago d'Agnano;

Convenzione fra il Ministero delle finanze e il Banco di Sicilia;

Convalidazione di decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1872.

(Segue l'appello nominale.)

Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI PROPOSTE DALLA GIUNTA PEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO

PRESIDENTE. La Camera ha potuto rilevare che la Commissione nella sua relazione sul progetto di legge sull'ordinamento militare, propone tre ordini del giorno.

Il primo è in questi termini:

« La Camera invita il Governo appena lo consentano le condizioni del personale e del materiale della nostra artiglieria, di accrescere sino a mille pezzi (125 batterie) la nostra artiglieria da campo. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORTE, relatore. Siccome pare che non sia tanto vicino il momento in cui sarà possibile di portare a 100 le batterie d'artiglieria nei reggimenti d'artiglieria attualmente esistenti, chè questo sarebbe un voto di un effetto molto lontano, e che per conseguenza non avrebbe un significato reale e positivo, la Giunta recede da questo ordine del giorno, e lo ritira.

PRESIDENTE. Essendo ritirato il primo ordine del giorno, do lettura del secondo :

« La Camera invita il Governo a studiare il modo di porre a carico dei comuni e delle provincie in cui nascessero disordini, le spese occorrenti pel mantenimento della milizia mobile chiamata sotto le armi per ragioni di pubblica sicurezza. »

CORTE, relatore. Io sono molto dolente che l'onorevole mio amico, il deputato Farini, per ragioni di salute, non possa oggi intervenire alla Camera, inquantochè egli avrebbe avuto desiderio di spiegare e svolgere esso stesso quest'ordine del giorno che è stato, specialmente per sua iniziativa, redatto, svolto ed accettato in seno alla Giunta.

L'onorevole deputato Farini, preoccupandosi dello stato diverso in cui è la pubblica sicurezza nelle varie provincie d'Italia; considerando che questo servizio di pubblica sicurezza assorbe molto tempo dell'istruzione militare della truppa, e che per conseguenza potrebbero presentarsi dei casi nei quali sarebbe necessario di chiamare sotto le armi alcune delle frazioni della milizia mobile per destinarle specialmente, durante periodi di tempo più o meno lunghi, al servizio di pubblica sicurezza in alcune provincie, ha creduto che la spesa che l'erario deve sopportare per questo servizio speciale, dovesse andare a carico di quelle località, sieno esse comuni, circondari o provincie, le quali, per un senso di apatia sempre deplorabile, lasciano che la sicurezza pubblica sia in condizioni tali da esigere mezzi così straordinariamente gravosi per l'erario.

Naturalmente l'onorevole deputato Farini quando sosteneva questo concetto in seno alla Giunta, e la Giunta quando unanime lo accettava e mi dava l'onorevole incarico di esporlo alla Camera, non intendeva di formulare dei concetti precisi, intendeva solo d'invitare il Governo a voler considerare questo stato di cose, tenerne conto e studiare poi il modo di attuare questo concetto stesso, il quale sembra a me, ed è sembrato alla Giunta che sia un concetto giusto. Imperocchè egli è sicuro che la pubblica sicurezza in una provincia non può essere in uno stato pessimo, se, per parte della gran massa della popolazione, non c'è una specie

di complicità indiretta che è l'inerzia e l'apatia ad opporsi agli atti dei malandrini e facinorosi, e che, per conseguenza, quando si deve far tutelare la sicurezza pubblica là dove, per causa dell'inerzia e dell'apatia delle popolazioni, occorrono dei mezzi eccezionali, i pesi eccezionali dipendenti da questi fatti devono cadere più specialmente su queste popolazioni.

Io non ho altro da aggiungere, tanto più che questo concetto non si traduce oggi in altro che in un invito al Governo di studiare questo stato di cose e di vedere se sia il caso di presentare alla Camera un progetto di legge determinato a stabilire come si debba applicare questo sistema.

SULLI. Sta bene quanto da ultimo ha enunciato l'onorevole relatore della Commissione, che, cioè, l'ordine del giorno da essa proposto, anzichè stabilire fin d'ora una massima, altro non fa che raccomandare lo studio di questa massima al Ministero. Ma io credo mio debito esprimere il perchè, nè adesso, nè se mai il Ministero venisse a tradurre in atto legislativo questa massima, io non posso acconsentire alla medesima.

Diffatti con questa massima, con questa idea, con questo concetto si vuol porre una punizione. Or bene, quando cotesta punizione voi la fate riversare su tutto un comune, voi eccedete le regole della legalità e della moralità nel punire, perchè voi altro non fate se non riversare una responsabilità, che tutta deve rimanere in colui che ha commesso il delitto, anche su tutti coloro che il delitto non commisero.

Nè vale soggiungere che si vuole in tal modo stabilire una punizione per quei tali comuni che non seppe prevenire quel tale misfatto.

Qui sarebbe lungo il discutere, perchè bisognerebbe anzitutto stabilire che l'autorità comunale sia tale e tanta che veramente essa sola abbia i mezzi e li abbia tutti e potentissimi per potere antivenire i delitti.

Or bene, l'organamento attuale del sistema preventivo della sicurezza pubblica da noi è tale che minima parte è data all'autorità municipale, grandissima agli agenti del Governo. Dunque l'inerzia, la trascuranza, l'insipienza non è già da riversarsi sugli agenti del comune, è piuttosto da riversarsi sugli agenti del Governo.

Io credo che queste due sole considerazioni debbano bastare a giustificare il mio rifiuto all'ordine del giorno, pur rimanendo come massima su cui debbasi attuare un provvedimento legislativo. E spero assai nel senno della Camera, affinchè fin d'ora vogliano tutti i miei colleghi guardare ben addentro in questa questione, la quale, per dirla in breve, è una negazione perfetta della giustizia e della civiltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. Io sono calabrese, e quindi la mia parola non può essere sospetta, trattandosi di brigantaggio.

Disgraziatamente in Calabria vi è questa infausta

prerogativa. Perciò io appoggio la proposizione della Commissione, e credo che uno studio profondo sui mezzi i quali saranno più conducenti ad estinguere e distruggere questa piaga disonorante per l'Italia debba attirare l'attenzione di tutti gli uomini politici.

È indubitato che, storicamente, tradizionalmente, non vi sono che alcune contrade in Italia le quali producano di questi malviventi, di questi esseri infausti per la società; è indubitato che il brigantaggio non potrebbe vivere senza la negligenza o la connivenza dei concittadini, dei conterranei.

Io quindi per ora non fo che prendere atto della proposta dell'onorevole Farini, perchè non ispetta a me, deputato, di proporre i mezzi conducenti alla repressione del brigantaggio; ed io sarò per dare il mio voto (dissenziente in questa parte dall'onorevole mio amico Sulis) a tutti quei provvedimenti i quali, accogliendo la proposta stessa, sarà per presentare il Governo.

Noi abbiamo una storia dolorosa, abbiamo quasi una specie di speculazione nella malvivenza in Italia; ci sono delle contrade le quali sono scandalizzate nel vedere delle famiglie sorgere dalla miseria colla speculazione del brigantaggio.

Per conseguenza io credo che la responsabilità deve cadere su tutti i conterranei di quei paesi che tollerano simile scandalo, simile ingiuria alla società, che tollerano una simile nefanda piaga all'Italia.

SULIS. Io farò unicamente osservare al mio amico, l'onorevole Plutino, che l'ordine del giorno, come va formulato, non si restringe al caso solo del brigantaggio, ma si estende a tutti i casi di qualunque disordine o tumulto, comunque qua e là possa farsi vivo.

Io capisco il sentimento di patriottismo che mosse l'onorevole Plutino a stigmatizzare la piaga del brigantaggio; ma badi l'onorevole Plutino che il brigantaggio è cosa per sè eccezionalissima e come tale fu represso con leggi affatto eccezionali, votate, secondo il caso, dal Parlamento, ma l'ordine del giorno tratta con una frase generalissima di qualunque genere di tumulto. Si immagini che venga ad accendersi in un comune una rissa, per esempio, tra borghesi e militari; si stabilisce lo stato d'assedio (non ne discuto qui la legalità o no), ma, ben si sa, si manda allora colà un nerbo di truppe; vorrete voi che questo comune abbia a soffrire tutti i danni, a sopportare tutti gli effetti finanziari che sarebbero una conseguenza del fatto militare?

Dunque bisogna distinguere caso da caso, e perchè i casi tutti verrebbero compresi nella soverchia generalità del concetto di una frase, perciò ricuso questa frase, nè mi basta che essa venga sviluppando un concetto speciale. Se mai la specialità del brigantaggio avvenga, allora sarà il caso che il Parlamento consideri quel che sia a farsi con apposita legge, come per verità altra volta fece colla legge Pica, per esempio.

Però l'ordine del giorno da me ora contraddetto, allargandosi alla generalità di ogni disordine o tumulto, mi eccitò nell'animo quel senso di ripugnanza che manifestai alla Camera, la quale spero respingerà l'esorbitante massima inchiusa in codesto ordine del giorno.

CORTE, *relatore*. Io prenderei atto dalle stesse parole dell'onorevole Sulis per combattere in parte il suo discorso. Egli stesso conviene che, nei casi enumerati dall'onorevole deputato Plutino, questa proposta possa essere buona. Ora, come in realtà l'ordine del giorno non può far altro che invitare il Governo a studiare quest'argomento, tutte le eccezioni messe avanti adesso dall'onorevole Sulis, mi pare che troverebbero sede opportuna quando il Governo si farà a presentare il progetto di legge per l'attuazione di tale sistema.

Si è parlato in generale di disordini; naturalmente si intendeva parlare dei disordini ai quali ha fatta allusione l'onorevole Plutino, ai fatti in specie di brigantaggio; così che ben vede l'onorevole Sulis che egli stesso in gran parte si è avvicinato a questo concetto, il quale poi si riduce ad esprimere il desiderio che il ministro si faccia a studiare questa cosa e che presenti poi più tardi una legge per vedere il miglior modo di attuarla.

Questa proposta non ha una portata maggiore; per conseguenza io credo che, senza vulnerare nessuno dei principii messi innanzi dall'onorevole Sulis, si possa intanto votare quest'ordine del giorno.

Devo poi aggiungere una cosa, poichè in questa occasione, più che l'oratore della Commissione che unanime l'ha accettato, faccio qui l'oratore di un nostro collega ed amico assente, il deputato Farini, il quale in gran parte era mosso da questo concetto e da quelle stesse idee che ci ha manifestate l'onorevole Plutino.

RICOTTI, *ministro per la guerra*. Il Ministero non respinge l'ordine del giorno, anzi lo accetta, senza nascondersi però le difficoltà che vi saranno nel formulare un disegno di legge che possa veramente provvedere ai casi necessari senza portare perturbamento agli interessi civili, non meno che a quelli militari. Ciò non toglie però che il Governo non imprenda a studiare questo progetto.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nel suo ordine del giorno?

CORTE, *relatore*. Insiste.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso di approvare quest'ordine del giorno, si alzi.

(Segue la votazione.)

LAZZARO, *ed altri a sinistra*. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

(Segue la controprova.)

L'ordine del giorno è respinto. (Bravo! Bene! a sinistra)

Ora viene il terzo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a volere con una

nuova legge sul reclutamento e sulla guardia nazionale, provvedere alla formazione di una terza riserva la quale comprenda gli uomini validi che non figurano sui ruoli dell'esercito permanente e su quelli della milizia mobile. »

CORTE, relatore. Vedendo qui presente l'onorevole mio amico Tasca, il quale è pure membro della Commissione, io lo pregherei, avendo egli formulato quest'ordine del giorno, a volerlo egli stesso svolgere.

TASCA. Io avrei desiderato che l'onorevole mio amico Corte, quale relatore e presidente della Commissione, avesse svolto meglio che io non farò quest'ordine del giorno; ma giacchè me ne domanda a me l'incarico, io vedrò di esporre brevemente alla Camera i principii su cui quest'ordine del giorno si fonda, e di dirle pure brevemente le ragioni per le quali la Giunta ha creduto di proporlo alla sua votazione.

Quando si discusse in seno della Commissione l'articolo primo di questo progetto di legge, facendo io seguito a quanto aveva già osservato in Comitato in occasione di questa discussione stessa, ho potuto facilmente provare come quest'articolo, così come stava scritto, e che abbiamo ora votato, presentava una contraddizione od una lacuna, lacuna e contraddizione alle quali la vostra Commissione crede di poter rimediare col presente ordine del giorno che raccomanda alla vostra approvazione. Questo articolo primo di legge infatti, prescrivendo che tutte le forze militari di terra del regno debbano formar parte dell'esercito, e ripartendole poi in due grandi categorie, cioè in esercito permanente e milizia provinciale o mobile che si voglia chiamare, si è contraddetto, non comprendendovi pure e non classificandovi tutte quelle altre forze nazionali, le quali, benchè non facciano parte, nè dell'esercito, nè della milizia provinciale, pure devono ancora, per la loro età e per la loro fisica costituzione, servire il paese negli ultimi e più stringenti suoi bisogni.

Ammesso il principio del servizio obbligatorio per tutti, e che questo debba essere ristretto a quel solo tempo necessario per cui ogni cittadino abile alle armi possa farsi buon soldato, ne viene, secondo me, di logica conseguenza che tutte le forze nazionali debbano essere ordinate e coordinate fra di loro in un solo concetto; e siccome, come ebbe già a dirvi benissimo l'onorevole mio amico Corte nella sua bella relazione, noi non possiamo prevedere fin d'ora le eventualità di una guerra, nè quali possano essere le sue proporzioni, così è evidente che il Governo, dovendo disporre di tutti i cittadini abili in certe evenienze straordinarie, deve ora disporre perchè tutti entrino a far parte di questo nostro grande ordinamento militare, provvedendo per tempo anche all'inquadramento di tutte queste forze nazionali.

Premesso ciò, non potendosi menomamente negare che tra gli elementi di vere forze nazionali debbansi

pure comprendere quelli che costituiscono l'attuale guardia nazionale, è evidente che pur questi elementi devono entrare a far parte del nostro ordinamento militare. E qui mi è caro di rimarcare come l'onorevole signor ministro della guerra, il quale ebbe già ad assentire in massima a queste idee della Giunta, che vi sono appunto formulate col presente ordine del giorno, egli le abbia già in parte incarnate colla formazione di quell'ultima riserva che vi ha proposto colla legge sul reclutamento dell'esercito.

Io avrei desiderato di vedere qui presente l'onorevole ministro dell'interno, perchè anche a lui avrei diretta una parola onde volesse finalmente accedere a queste nostre idee, certo che egli pure le avrebbe accettate, perchè, per quanto possa essere tenace delle sue opinioni e geloso custode dei suoi diritti, non può disconoscere l'assoluta necessità di riformare una buona volta questa istituzione della guardia nazionale, la quale, così com'è, non ha più ragione di essere, non servendo che di trastullo al Governo e di aggravio al paese.

Credo con questo di avere detto brevemente quelle ragioni culminanti per le quali la Giunta, assenziente il ministro, ha creduto di proporre alla vostra votazione quest'ordine del giorno; trovando dessa assolutamente necessaria la formazione di un'ultima riserva, la quale comprenda tutti quegli elementi di vera forza nazionale, i quali, come dissi, non si trovano ancora compresi nè nell'esercito permanente, nè nella milizia provinciale. Questo è il vero concetto, questa è la vera portata di quest'ordine del giorno che io, a nome della Commissione, raccomando alla vostra votazione.

Avrei da aggiungere moltissimo se volessi entrare nel dettaglio di tutte le ragioni sulle quali io credo si fondi la necessità assoluta della realizzazione di questo mio desiderio, ma io me ne astengo perchè credo che tutti voi siate pure nella mia persuasione.

Prima però di finire, giacchè ho avuto l'onore di dovervi parlare, mi permetterete che io, nemico qual sono d'ogni equivoco che mi possa riguardare, dopo quanto si è detto in merito a questo progetto di legge dai vari oratori che hanno preso parte alla discussione, e, più particolarmente, dopo quanto si è detto dietro le scene parlamentari a carico dei membri della Commissione, di cui ho l'onore di far parte, i quali, con una docilità più che ministeriale, avrebbero, secondo taluni, assecondate le viste e i desiderii del ministro, mi permetterete, dico, che io francamente esponga su ciò la mio opinione.

Io ho accettato, accetto, e voterò questo progetto di legge, non perchè lo approvi in tutte le singole sue parti, nè quale ultima ragione del nostro ordinamento militare, ma perchè ritengo che questo progetto di legge, così com'è, con tutte le sue imperfezioni, lo dobbiamo considerare come un progetto buono, utile,

e convenientissimo per il nostro avvenire militare, e tanto più per i principii su cui si fonda, quali sono più specialmente il principio del servizio obbligatorio per tutti, ed il principio dell'ordinamento territoriale, principii che in avvenire più o meno lontano, volere o non volere, dovranno condurci a quell'ideale del nostro ordinamento militare che forma l'aspirazione di ogni popolo libero, vale a dire alla nazione armata. E giacchè questa parola l'ho pronunciata, la mantengo con tutta la persuasione di dire una verità.

Sì, o signori, la nazione armata è quella parola magica che deve sciogliere il grande quesito del nostro ordinamento militare e delle nostre finanze; questa deve essere l'obbiettivo di tutte le nostre riforme militari, se davvero vogliamo costituirci forti tanto militarmente che finanziariamente.

Accettiamo francamente e lealmente questa idea, e noi potremo così facilmente sciogliere quella grande questione militare economico-sociale, politico-finanziaria che tanto giustamente ci preoccupa.

E perchè poi non sia franteso nel significato che io credo debba avere la parola di nazione armata, dirò che per nazione armata io intendo la nazione ordinata militarmente, e pronta a muoversi ad ogni evenienza di bisogno; intendo quella nazione la quale, conservando pure l'esercito permanente, ma solo in quanto possa servire di scuola militare della nazione, tien pronte e disponibili tutte le sue forze; ma ciò sempre col minor peso possibile individuale, e col minore aggravio possibile delle finanze, dei privati e dello Stato.

Io quindi, per tutte queste ragioni, nel mentre prego la Camera di volere accettare quest'ordine del giorno, debbo però dichiararle che, se non avessi l'intima persuasione che tale sia la vera portata, il vero concetto di questo progetto di legge; se non avessi l'intima persuasione che il Governo con questo suo progetto intendesse a ciò, io non mi sentirei capace di appoggiarlo, come faccio, e di raccomandarlo caldamente a tutti i pariti della Camera, come quello che prima di ogni altro potrà condurci al vero nostro ordinamento militare, a quell'ordinamento cioè, a cui noi tutti dobbiamo aspirare senza distinzione di partito, poichè sarà quello che ci farà grandi militarmente e finanziariamente.

Detto ciò, non ho altro da aggiungere.

MINISTRO PER LA GUERRA. Il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno della Commissione, tanto più che in sostanza il concetto che l'informa è già, per così dire, in corso d'attuazione. La Camera sa che nel progetto di legge sul reclutamento dell'esercito, che si sta esaminando da apposita Commissione, si provvede appunto alla formazione di questa seconda riserva, o milizia stanziale. L'ordinamento di essa non poteva però far parte della legge testè esaminate sull'ordinamento dell'esercito perma-

nente e della milizia mobile, in quanto che non era questo il luogo di trattare tale materia.

Io dunque ripeto che non ho alcuna difficoltà di accettare la raccomandazione fatta dalla Commissione, e quando conoscerò le decisioni del Parlamento relativamente alla legge del reclutamento e la legge stessa avrà ottenuta la sanzione sovrana, io presenterò un progetto di legge d'accordo col mio collega il ministro dell'interno per ordinare questa milizia ed anche per riformare la guardia nazionale.

TASCA. Le ultime parole pronunziate dall'onorevole ministro mi dovrebbero dispensare dall'aggiungere osservazioni a quanto ha detto.

Io aveva domandato la parola appunto per ricordare all'onorevole ministro l'assoluta necessità, secondo me, che, per la formazione dell'ultima riserva che ci propone colla sua legge di reclutamento, si metta d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno lasciandogli pure, per quanto gli possa spettare, a termini dell'articolo 76 dello Statuto, una certa superiorità di comando per la parte politica, ma demandando al solo ministro della guerra tutta la parte militare, senza di che noi non avremo (mi spiace ripetere una parola, che forse non si dovrebbe dire), noi non avremo che una continua mistificazione. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Tasca di spiegare il concetto che egli intende esprimere colla parola mistificazione, e di dire se vuole attribuire all'onorevole ministro per la guerra l'intenzione di non applicare la legge.

TASCA. Sono pronto a dare questa spiegazione, poichè m'interessa che tutti comprendano il vero significato che ho inteso dare a questa parola.

Noi tutti conosciamo come nell'istituzione della guardia nazionale siasi fin dal suo nascere riconosciuta la necessità di modificazioni. È inutile che io vi faccia la storia di quest'istituzione, che, nata sempre ed in tutti i paesi coi più belli auspizi, moriva poi di fatto nel disprezzo e nel ridicolo. Dovete solo ricordare che fino dal 1849, cioè un anno dopo la sua istituzione, si cominciò a sentire il bisogno di una riforma, e che nel Parlamento Subalpino non mancarono oratori che fin d'allora sorsero a dimostrarne al paese l'assoluta necessità. Più tardi a vari periodi, ma senza che nessuno mai ne negasse l'assoluta necessità, sorsero vari oratori a domandare che l'istituzione venisse finalmente modificata e resa conforme ai bisogni sociali, ma tutto questo fu sempre invano. Si ebbero parole, parole e non fatti. Più tardi ancora, cioè nel 1868 l'onorevole Fossombroni propose un ordine del giorno che fu accettato dalla Camera, essendosi sempre ammessa e riconosciuta l'assoluta necessità di questa riforma. È vero che da oltre due anni fu sottoposto alla disamina del Senato un disegno di legge di riforma della guardia nazionale, ma questo trovasi sempre posposto ed ultimo nel suo ordine del giorno. Non so se a questo modo di

procedere non possa applicarsi la parola che ho detta; ma l'ho detta con quest'intento, di esprimere la verità di un fatto.

Ripeto quindi che il Governo stesso ha riconosciuto la necessità di questa riforma, e confido che esso vorrà finalmente assecondare questi giusti desiderii, mentre il farlo è di tutta necessità pel nostro paese.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nel suo ordine del giorno?

CORTE, relatore. La Commissione lo mantiene.

MINISTRO PER LA GUERRA. Le ultime parole pronunziate dall'onorevole Tasca mi obbligano a dare qualche spiegazione.

È noto che il ministro dell'interno ha presentato, due anni fa, un progetto di legge sulla guardia nazionale al Senato, il quale, considerato come in quel frattempo appunto si fossero iniziate le riforme da introdursi nell'esercito, ha creduto di soprassedere fino a tanto che non fosse meglio sviluppato l'indirizzo che s'intendeva dare all'ordinamento dell'esercito. E questo è il motivo pel quale il Senato non ha creduto di dare corso a quella proposta di legge. Se la Camera verrà ora ad approvare la nuova legge del reclutamento, certamente sarà il caso di esaminare la correlazione che si dovrà stabilire fra l'esercito e la guardia nazionale, ed il servizio che questa dovrà essere chiamata a prestare, così in tempo di guerra che di pace.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a volere, colla nuova legge sulla guardia nazionale provvedere alla formazione di una terza riserva, la quale comprenda tutti gli uomini validi che non figurano sui ruoli dell'esercito permanente, o su quelli della milizia mobile. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene per ultimo un ordine del giorno stato testè presentato dall'onorevole Sineo.

« La Camera invita il ministro della guerra a concertarsi coi suoi colleghi dell'interno e dell'istruzione pubblica per addestrare al miglior uso delle armi ed agli esercizi militari la gioventù italiana anche nelle scuole. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. I discorsi che furono fatti nei giorni passati provano la necessità per la nazione italiana di essere valente nelle armi. Bisogna specialmente che la nostra gioventù si addestri a tutti gli esercizi militari. Bisogna cominciare dalla prima infanzia, continuare nell'adolescenza.

ASPRONI. Negli asili infantili.

SINEO. Sicuro, anche negli asili infantili. Debbe essere principal cura del ministro dell'interno e del ministro dell'istruzione pubblica; ma credo che, se essi

prendono gli opportuni concerti col ministro della guerra, si potrà ottenere un più favorevole risultato.

Io ho veduto, o signori, che il difetto d'esercizio nelle armi è stato fatale alla Francia. Non mancava al popolo francese lo slancio per resistere ai Prussiani, ma mancava interamente l'esercizio nelle armi in tutti coloro che erano estranei all'esercito. Non cadiamo nello stesso errore.

MINISTRO PER LA GUERRA. Veramente per preparare dei buoni cittadini e degli ottimi soldati io preferirei che negli istituti d'educazione elementare si facesse della ginnastica anzichè il maneggio delle armi; ma non nego che il maneggio delle armi possa anche fino ad un certo punto servir di ginnastica.

La parte militare che si può insegnare negli istituti civili col mezzo delle armi, si riduce a poca cosa che si può imparare in pochi giorni. Non bisogna dunque credere che, insegnando ai ragazzi il maneggio del fucile, noi ne faremo altrettanti soldati e buoni difensori della patria.

Quello bensì che si potrebbe fare per rendere facile ai giovani il servizio militare e prepararli alla difesa del paese, sarebbe di istituire dei buoni tiri a segno in tutti i comuni e fare in modo che i giovani dai 16 ai 20 anni li frequentassero. Ma non è il *present'arm* o il *bracc'arm* quello che può costituire un avvenire militare ben sicuro all'Italia. Io quindi non potrei dare molta importanza alla proposta Sineo, la quale, benchè fatta realmente con uno scopo patriottico, credo che fallirebbe allo scopo se non venisse più estesa.

Io d'altronde non rifiuto anche quest'ordine del giorno se la Camera crede di approvarlo.

Io credo che in molti ginnasi e licei già si facciano simili esercizi, e sarà cura del Ministero della guerra di somministrare anche per quanto è possibile dei vecchi fucili per cotesti esercizi militari; ma, lo ripeto, non mi faccio illusioni che con ciò si possa cambiare l'avvenire militare dell'Italia; questo non si potrà ottenere se non con altri mezzi molto più efficaci della proposta dell'onorevole Sineo.

SINEO. Io non ho preteso di somministrare al ministro un rimedio eroico contro la trascuranza da me lamentata. Non credo che la mia raccomandazione possa valere a cambiare immediatamente lo spirito della nazione.

Io riconosco col ministro che non è per un *present'arm*, e per cose di questo genere che sia necessario di fare lunghi studi fino dall'infanzia.

Ma l'esperienza, o signori, perchè ho esaminato questo anche presso le altre nazioni, l'esperienza mi ha dimostrato che, facendo esercitare i ragazzi alle armi, questi vi si rendono affezionati ed acquistano abitudini militari e quell'amore alla difesa della patria che non è mai troppo presto ispirato alla gioventù.

Questo è lo scopo del mio ordine del giorno; io non ho voluto dargli importanza soverchia, mi basta che ne abbia qualche poca.

Nulla di ciò che può concorrere a darci buoni cittadini, affezionati alla patria e capaci di difenderla, mi sembra che possa essere trascurato. Ed è in questo senso che accetto le dichiarazioni del ministro, e spero che il mio ordine del giorno sarà approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Sineo:

« La Camera invita il ministro della guerra a concertarsi coi suoi colleghi dell'interno e dell'istruzione pubblica per addestrare al miglior uso delle armi ed agli esercizi militari la gioventù italiana anche nelle scuole. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Avevo detto che era l'ultimo, ma l'onorevole Avezzana ne ha mandato un altro in questa forma:

« S'invita il ministro della guerra ad organizzare in tempo di pace la milizia provinciale non in sole compagnie, ma in battaglioni e reggimenti se fanteria; ed in compagnie e frazioni di compagnie se armi speciali. »

« Saranno mantenuti in attività di servizio ed acuartierati in ogni capoluogo di provincia per la durata di un mese e per turno, ciascuno di detti battaglioni, compagnie o frazioni di esse, nel fine di esercitarli e perfezionarne la istruzione. »

Onorevole Avezzana, tale questione è già stata sciolta, perchè, quando si sono votati i diversi articoli, allora appunto fu riconosciuta al ministro la facoltà di poter richiamare questa milizia e formarla in battaglioni e compagnie.

È una facoltà già stabilita negli articoli della legge, per cui sarebbe ora affatto inutile questa sua proposta.

AVEZZANA. Mi sembra che con l'ordine del giorno da me presentato si riempirebbe una lacuna che ho avvertito esistere nel progetto di legge testè votato dalla Camera.

Noi abbiamo degli elementi di forza considerevolissimi nel paese; tutto quello di cui abbisogniamo è di saperli organizzare.

Nelle provincie vi sono tutti quegli uomini che hanno fatto il servizio di tre, quattro, cinque anni nell'esercito permanente e che poi furono rimandati alle loro rispettive case in congedo illimitato. Se questa gente, che è numerosissima, noi arrivassimo ad organizzarla sino all'età di 35 o 36 anni, noi potremmo avere una forza imponentissima, che non esiterei a dire arriverebbe fino a 500 o 600 mila uomini, i quali non aggraverebbero di gran cosa il bilancio dello Stato.

E bisognerebbe organizzarla non in sole compagnie, come è scritto nella citata legge, ma in battaglioni,

reggimenti e brigate, se fanteria; ed in compagnie o frazioni di esse, se armi speciali.

Detti battaglioni e compagnie si dovrebbero tenere uno alla volta ed in ogni mese, avvicinandoli per turno, permanentemente in attività di servizio, accasermati, armati ed equipaggiati al capoluogo di provincia, onde istruirli, esercitarli al tiro del bersaglio, ed anche conoscere l'arma modello, perchè, non conoscendola, in caso di bisogno, piuttosto che renderci qualche servizio, ci sarebbero di nocumento. Io credo che, se si adottasse questo sistema, non si aumenterebbe di molto il bilancio dello Stato, mentre avremmo una forza imponente, e sotto mano settanta battaglioni, quante sono le provincie, i quali ci servirebbero anche per la sicurezza interna, ove ve ne fosse il bisogno. Io raccomando caldamente una tale mia proposta all'onorevole ministro della guerra ed alla Camera, perchè credo che sia la più pratica fra quelle state presentate.

MINISTRO PER LA GUERRA. In quanto ad organizzare la milizia provinciale, non solo in compagnie, ma anche in battaglioni, questo fu già ammesso dal progetto di legge; in quanto ad organizzarla in reggimenti e brigate, dirò che, per ora, il reggimento è amministrativamente il comando del distretto: ogni distretto avrà due, tre battaglioni di milizia mobile. Quindi mi pare che in questo senso la proposta dell'onorevole Avezzana non avrebbe ragione di essere.

Quanto alla facoltà al ministro di chiamare la milizia sotto le armi per l'istruzione, egli l'ha già dalla legge attuale, e quindi, occorrendo, il ministro può chiamarla sotto le armi, sempre quando abbia i fondi occorrenti nel suo bilancio.

Circa allo stabilire e tener sempre un battaglione organizzato di milizia in ogni capoluogo di provincia, siccome codesti battaglioni dovrebbero essere 69, si avrebbe un aumento permanente da 30 a 35 mila uomini sotto le armi per mantenere i quali ci vorrebbero 12 o 15 milioni all'anno. Bisognerebbe quindi trovare i fondi occorrenti e si dovrebbe necessariamente riprendere la discussione dei giorni passati per vedere se un tale aumento di spesa si possa o non consentire: a meno che non si voglia rimandare a casa altrettanti soldati dell'esercito permanente, ciò che non sarebbe certo un buon partito.

Quanto poi al temere che le classi della milizia provinciale non conoscano il maneggio delle armi di nuovo modello, la preoccupazione dell'onorevole Avezzana è sicuramente previdente, ed egli avrebbe ragione se non vi si fosse già provveduto sino dal 69, quando si è disposto che queste classi fossero, come furono, chiamate per 15 giorni sotto le armi appunto per apprendere il servizio del nuovo fucile a retrocarica.

Quando avremo altri fucili di nuovo modello in numero da poterli distribuire, sarà forse il caso di chiamare di nuovo, per 20 o 30 giorni queste classi per

insegnarne loro il maneggio, affinché, in caso di guerra, non si trovino in mano un'arma che non conoscano.

AVEZZANA. Io temo o che l'onorevole ministro non abbia compresa la portata delle mie idee o che io non sono stato abbastanza chiaro nello esporle.

Io intendo che noi ci avvalessimo di tutte le forze valide degli uomini che dall'esercito permanente sono rimandate alle rispettive provincie in congedo illimitato, e che in ogni provincia sieno organizzati per battaglioni, reggimenti e brigate se fanteria, ed in compagnie e frazioni di compagnie se armi speciali; e che in ogni mese, e per turno, ciascuno di essi sia destinato al capoluogo della provincia per esercitarsi nell'istruzione.

Mantenere viva la memoria di ciò che il soldato ha imparato nell'esercito permanente; esercitarsi nel tiro al bersaglio, e famigliarizzarsi all'uso della nuova arma.

Nè ci vorrebbero poi tante armi, poichè, siccome questo battaglione sarebbe rimpiazzato ogni mese per turno facendo la ruota, le stesse armi potrebbero servire al battaglione che succede, e così via via.

Rifletta l'onorevole ministro quale forza ne verrebbe al nostro paese. Ad un cenno noi potremmo chiamare tutta questa forza, concentrarla e presentarla al nemico istantaneamente.

Perchè, dico, sono tutti uomini istruiti e non si tratta d'altro che di serbare viva la memoria di quel servizio che hanno imparato; e poi, in qualunque caso, potrebbero servire per reprimere le sommosse o commozioni interne quando avessero luogo.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Avezzana, ella non presenta una proposta formale; si limita a fare delle raccomandazioni.

AVEZZANA. Io mi limito ad una raccomandazione, ed a pregare il ministro perchè vi rifletta e vi mediti sopra, poichè credo che quello è il solo modo pratico ed economico con cui noi potremo avere un esercito di seconda linea di 600 o 700 mila uomini senza aumentare di molto il nostro bilancio, il quale esercito, unito all'esercito permanente, potrebbe formare una forza di circa un milione d'uomini da presentare al nemico.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REQUISIZIONE DI CAVALLI E VEICOLI PEL SERVIZIO DELL'ESERCITO.

(V. Stampato n° 53 ter A)

PRESIDENTE. Ora dunque, essendo esaurita la discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito e delle proposte relative, passeremo alla discussione del progetto di legge per la requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in caso di mobilitazione.

È inutile che dia lettura dei diversi articoli che compongono questo progetto di legge, e ne apro senz'altro la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, passeremo a quella degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i cinque articoli seguenti:)

« Art. 1. In caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, tutti i cittadini dello Stato hanno l'obbligo di cedere al Governo i cavalli e muli atti al servizio militare, mediante pagamento a prezzo d'estime.

« Art. 2. Ogni anno il Governo determina il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilitazione. I Consigli provinciali ripartiscono il contingente tra i comuni della provincia.

« Art. 3. Il contingente da assegnarsi ad ogni provincia sarà calcolato sulla base dei censimenti periodici operati dalle autorità civili. Però, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo dovrà, con norme da fissarsi per decreto reale, procedere ad un censimento generale dei cavalli e muli e determinare il numero di quelli che in ogni provincia sono atti al servizio militare.

« Art. 4. Quando sia ordinata dal ministro della guerra una revisione di cavalli e muli, per stabilire quali siano atti al servizio militare, i sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari di cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione.

« Al proprietario che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, senza giustificato motivo, sarà inflitta un multa di lire 50 a beneficio della cassa dello Stato.

« Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare, nel determinare il contingente del rispettivo comune.

« Art. 5. I comuni possono ricorrere in appello al prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, ed il Consiglio provinciale, constatato il valore della fatta istanza, ne terrà calcolo nel riparto dell'anno successivo.

« Al riparto dell'anno in corso non può essere fatta veruna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilità di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto.

« Art. 6. Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal ministro della guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, ogni comune assegna, mediante precetto personale ai rispettivi amministrati che posseggono di essi quadrupedi atti al servizio militare, il numero che ciascuno dovrà somministrare.

« Non possono essere compresi in questa assegnazione: i cavalli di proprietà di S. M. il Re e dei reali principi; i cavalli che gli ufficiali dell'esercito sono in obbligo di tenere per l'esercizio del loro servizio militare; un cavallo per ogni medico condotto di campagna; i cavalli dei depositi di allevamento per l'esercito,

e gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati; le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. »

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Io, o signori, giudico buono questo progetto di legge e mi dispongo a votarlo. Che se ad alcuni ripugnasse come un nuovo balzello, io li pregherei a considerare che, anche ove non vi fosse una legge sulle requisizioni dei cavalli, noi le avremmo egualmente nei momenti del bisogno, come le abbiamo avute pel passato; e certo ognuno troverà preferibile che vengano regolate per legge e predisposte di lunga mano, piuttosto che siano abbandonate all'arbitrio ed eseguite in fretta ed in furia e pressochè in modo tumultuario quando il tempo stringe. Ma se io trovo plausibile questo progetto di legge, desidero appunto perciò che vi sieno tolti alcuni difetti che, a mio avviso, vi si riscontrano, ed è per questo che ho l'onore di proporre alla Camera alcuni emendamenti all'articolo 6 ed all'articolo 8, i quali sono fra loro collegati talmente che io, parlando del primo, non posso dispensarmi dal dire qualche parola anche sul secondo. Ho poi motivo di confidare che questi emendamenti vengano accettati dalla Commissione e dal Ministero.

Quattro appunti, a mio modo di vedere, possono essere elevati ai suddetti articoli 6 e 8:

1° appunto, che si lascerebbe troppo arbitrio alle rappresentanze comunali chiamate a designare i quadrupedi che devono essere somministrati;

2° appunto, che un certo arbitrio, piuttosto pericoloso, si lascerebbe anche alle Commissioni aventi l'incarico di esaminare i cavalli e di farne la scelta;

3° appunto, di non avere riguardo alla speciale condizione di coloro, i quali posseggono un solo cavallo, che sia d'altronde assolutamente necessario all'esercizio del loro mestiere;

4° appunto, che l'articolo 6 sarebbe stato concepito senza preoccuparsi sufficientemente dei singoli momenti dell'operazione, per cui, a mio modo di vedere, si cadde in un anacronismo, supponendo che una operazione fosse stata fatta, quando invece avrebbe dovuto succedere posteriormente.

È determinato nel progetto di legge, che in ogni anno viene stabilito un contingente di cavalli, il quale in caso di bisogno può essere richiesto. Questo contingente viene con decreto governativo diviso sopra tutte le provincie dello Stato; ed i Consigli provinciali sono chiamati a suddividere il contingente delle provincie fra i singoli comuni. Fin qui tutto procede benissimo, e sono disposte le cose in modo da escludere qualsiasi parzialità. Ma quando noi siamo arrivati al comune, la legge si ferma, e fermandosi la legge, necessariamente subentra l'arbitrio, quell'arbitrio che sarebbe mio proposito di escludere cogli emendamenti che vi prego di accettare.

Secondo l'articolo 6 la rappresentanza comunale avrebbe l'incarico di designare i cavalli che debbono

essere somministrati dagli abitanti del comune; ma ognuno vede che, se sopra 100 Giunte municipali noi possiamo ritenere che 90 e forse anche più agirebbero col massimo scrupolo, vi potrebbero benissimo essere comuni nei quali il sindaco o gli assessori avessero a dimenticarsi dell'esistenza dei loro cavalli od avessero a ricordarsi troppo di quelli dei loro avversari.

Non si potrebbe togliere quest'inconveniente? Io la credo la cosa la più facile del mondo. Non si ha da far altro se non che applicare alla requisizione dei cavalli il principio sul quale si basa la coscrizione degli uomini, vale a dire che la requisizione sia ordinata sulla base della estrazione a sorte da effettuarsi nel comune.

Si imbossolerebbero tanti numeri quanti sono i cavalli esistenti nel comune medesimo, e se ne estrarrebbe una quantità sufficiente perchè con tutta probabilità la Commissione possa trovare quel numero di cavalli abili che il comune è obbligato a presentare.

Per esempio, se il comune è tenuto a somministrare tre cavalli riconosciuti abili, si possono estrarre sei numeri; e la Giunta municipale ordina ai proprietari dei cavalli che vi corrispondono di presentarli. Questi vengono sottoposti alla visita; trovandone un numero sufficiente di abili, quelli che avanzano si rimandano, e nel caso che questo numero non venga raggiunto coi cavalli presentati, il comune sarebbe obbligato a fare una seconda estrazione.

Arrivati che siano i cavalli al capoluogo del circondario, dove la Commissione dovrebbe eseguire la sua operazione, essa, secondo il progetto, avrebbe il diritto di cominciarla dove crede e di non attenersi ad alcun ordine, locchè potrebbe dar luogo a meditate preferenze. Mi spiego: potrebbe la Commissione lasciare per ultimi i cavalli delle persone raccomandate, per cui questi, giungendosi prima a saldare il contingente, tornerebbero a casa, e così verrebbe ad avverarsi una parzialità.

Ora questa sarebbe totalmente esclusa, disponendosi colla legge che anche la Commissione sia obbligata ad attenersi a quel medesimo ordine di estrazione che servirà alla Giunta municipale per determinare i cavalli da essere spediti al capoluogo del circondario per la visita e la scelta.

Veniamo al caso dei cavalli spettanti a persone le quali ne hanno assoluta necessità per l'esercizio del proprio mestiere, di modo che, ove ne fossero private, non potrebbero più lavorare e procacciarsi il necessario per sè e per le loro famiglie.

Per negare qualsiasi eccezione favorevole a questi proprietari, si potrà forse dire che i loro cavalli devono essere pagati non solo, ma devono essere pagati al giusto prezzo. Io però debbo riflettere in primo luogo che ciò non escluderebbe il danno abbastanza grave derivabile all'individuo che traesse dal lavoro del proprio cavallo il sostentamento per sè e per la

sua famiglia, dalla semplice perdita del tempo necessario per provvedersene un altro. D'altronde è stabilito nel progetto di legge che, nel determinare il prezzo dei cavalli, non si deve tener conto dell'aumento che verrebbero a subire a motivo della requisizione e della guerra.

Ora è ovvio il riflettere, che l'individuo il quale non può fare a meno del cavallo, e ne venisse privato in forza della requisizione, comprandone un altro, dovrebbe pagarlo coll'aumento che sarebbe prodotto dalla requisizione e dalla guerra, e quindi subirebbe una grave perdita.

Ciò stante, se io non vorrei che si esentassero questi cavalli dalla requisizione, perchè tutti debbono prestarsi nei supremi bisogni della patria, vorrei però che fossero posti come in una seconda categoria, e che non si chiedessero se non nel caso in cui il comune non potesse saldare altrimenti il proprio contingente.

Nell'articolo è detto che: « ogni comune (il redattore dell'articolo avrà inteso dire *ogni rappresentanza comunale*) assegna, mediante precetto personale ai rispettivi amministrati che posseggono di essi quadrupedi atti al servizio militare, il numero che ciascuno dovrà somministrare. »

Ora io prego di considerare che, allorchando la Giunta municipale è chiamata ad eseguire questa operazione, non sa quali cavalli potranno essere dichiarati abili, e quindi non può designare i cavalli che debbono essere somministrati. Se si limitasse a designare il numero dei cavalli che debbono essere somministrati, cioè il numero che spetta al comune, con tutta probabilità potrebbe avvenire che alcuni di questi cavalli si giudicassero inabili, ed allora che cosa accadrebbe? Si vuole forse andare alla conseguenza che il proprietario al quale si sarebbe imposta la requisizione, nel caso che non avesse altri cavalli e quello da lui presentato fosse dichiarato inabile, ne debba comperare un altro? No certamente. Dunque, siccome allorchando la Giunta municipale fa la propria operazione, non le è dato sapere se e quali cavalli possano essere scartati, essa dev'essere per legge chiamata a designare i cavalli da presentarsi per la visita. Ecco le modificazioni che dovrebbero essere portate ai due articoli.

Di tal guisa, le cose procederebbero nel modo seguente: la Giunta municipale designa i cavalli in base ad un sorteggio e manda ai proprietari l'ingiunzione di presentarli. Si presentano e vengono visitati secondo l'ordine d'estrazione; se ne avanzano sono rinviati; e nel caso ve ne sia difetto, si fa un nuovo sorteggio, prima sui cavalli ai quali non s'accorderebbe un privilegio e, all'occorrenza, ricorrendo anche alla categoria dei cavalli spettanti a persone che ne possiedono uno solo, necessario per l'esercizio del loro mestiere.

Fornite così le spiegazioni opportune intorno ai miei emendamenti, ne darò lettura.

Formolerei il primo comma dell'articolo 6 nel modo seguente:

« Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal Ministero della guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni comune la Giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di questi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

Al secondo comma dello stesso articolo proporrei la seguente aggiunta:

« I cavalli di persone che ne possiedono uno solo, il quale d'altronde sia ad esse necessario per l'esercizio del loro mestiere, si faranno concorrere all'estrazione nel solo caso che altrimenti riesca impossibile di completare il contingente comunale. »

Infine propongo la seguente aggiunta all'articolo 8:

« Esse (le Commissioni) vi procederanno (alla visita) distintamente per ciascun comune e tenendo l'ordine dell'estrazione nel medesimo eseguita. »

Sono persuaso della bontà di questi miei emendamenti, specialmente perchè diversi miei amici trovarono di onorarli colle loro firme; e ciò mi incoraggia a raccomandarne l'accettazione alla Camera.

CORTE, relatore. Io ho ascoltate con molta attenzione le osservazioni fatte dall'onorevole Griffini, le quali mi paiono giuste e quindi degne di considerazione.

Però, siccome l'onorevole Griffini è mosso dallo stesso sentimento che ha guidata la Giunta, nello studio di questa legge, che cioè possa la medesima attuarsi facilmente, io mi permetterò di fargli alcune obiezioni intorno ad una parte degli emendamenti che egli ha proposto.

Il sistema del sorteggio io lo credo giusto, e così lo credono tutti i membri della Commissione ed il ministro della guerra.

Ma l'escludere il cavallo di colui che ne ha un solo, e che se ne serve per un lavoro che gli procura la sua esistenza, è questione ardua a sciogliere.

Prima di tutto questa disposizione darebbe luogo all'inconveniente che il possessore di due cavalli se li vedrebbe requisiti tutti e due, mentre colui che ne ha uno solo, non soffrirebbe aggravio alcuno. Di più, come si farebbe a stabilire questo limite? Nella massima parte dei paesi di campagna, almeno in quelli che conosco io, i contadini hanno un cavallo, ed è rarissimo che ne abbiano due.

Ammesso quel principio, io dubito quindi fortemente che ci siano molti comuni, eccetto in quelle provincie le quali si dedicano più specialmente all'allevamento dei cavalli, in cui sia possibile di compiere questa requisizione di cavalli.

D'altronde, come si può stabilire una differenza tra l'utilità del cavallo di colui che esercita la professione di vetturino o di carrettiere, e quello di colui che non ha che questo cavallo per arare i suoi fondi? Tutti e due hanno bisogno di questo cavallo per la loro sussistenza.

Quel principio applicato solamente al vetturino o carrettiere, sarebbe un'ingiustizia, applicato a tutti quelli che hanno un cavallo solo, neutralizzerebbe l'effetto della legge, ed avrebbe inoltre un inconveniente dal lato della giustizia, quello di salvare il cavallo di quelli che ne hanno uno solo per obbligare a prendere per contro tutti i cavalli di coloro che ne hanno parecchi.

Ora, mi pare che l'onorevole Griffini, poichè la Giunta accetta la prima parte del suo emendamento, non dovrebbe insistere su quest'ultima che, ripeto, neutralizzerebbe addirittura l'effetto della legge.

GRIFFINI. Forse l'onorevole relatore non ha compreso, certamente per non essermi io bene spiegato, che non si tratterebbe di esentare dalla requisizione il cavallo di colui che ne possiede uno solo, ma unicamente di metterlo in seconda linea, ossia in seconda categoria, per cui si dovrebbe ricorrervi nel caso che con tutti gli altri il comune non riesca a saldare il proprio contingente.

Io ritengo che in questi termini possa reggere il mio emendamento e non credo poi che occorra preoccuparsi gran fatto delle obiezioni sollevate con molta acutezza dall'onorevole relatore. Esso ha detto: voi arrivereste a questo risultato, che colui il quale possiede due cavalli potrebbe essere privato di entrambi, e chi ne possiede uno dovrebbe invece vederlo salvo.

Ma io rispondo primieramente, che chi ne possiede due, con tutta probabilità è più ricco di chi ne possiede uno solo, e nel caso che abbia la disgrazia di vederseli togliere entrambi, avrà anche mezzo di provvedersene altri.

D'altronde è assai improbabile che la sorte sia così cruda per quest'individuo, da privarlo di tutti e due i suoi cavalli.

Però ove, ad onta di questo schiarimento che io ho dato, e al quale non ne voglio aggiungere altri per non far perdere ulteriormente il tempo alla Camera, l'onorevole Giunta non credesse di accettare l'emendamento in parola, io mi limiterei allora a proporre gli altri due.

Attendo dunque che l'onorevole relatore si pronunzi in argomento.

CORTE, relatore. Io non ammetto assolutamente la teoria, che ha messa avanti per ultima l'onorevole Griffini, della differenza da farsi tra colui che ha due cavalli e quello che ne ha uno solo.

Prima di tutto, secondo il nostro concetto, le tasse hanno da essere esattamente distribuite su tutti, e, finchè non prevalga la teoria dell'imposta progressiva,

quest'idea dell'onorevole Griffini urterebbe contro tutti i principii accettati.

L'onorevole Griffini poi capisce benissimo che questa è una legge alla quale non si ricorrerà che in casi assolutamente estremi, e, col numero di cavalli atti al servizio militare che vi sono in Italia, temo che, quando avvenga una mobilitazione generale, ben pochi di essi scampino dalla requisizione.

Giova quindi riflettere che questa generale requisizione di cavalli non potrebbe corrispondere al suo precipuo scopo, qualora essa non potesse aver luogo in un tempo brevissimo.

Ora, se noi ammettiamo tutte queste classificazioni di prima e di seconda categoria di cavalli; se teniamo conto delle ispezioni che dovranno farne una Commissione speciale per riconoscerne la validità, un'altra per stimarli e pagarli, questa legge viene a mancare della sua utilità pratica, che è quella di potersi applicare in sette od otto giorni.

L'onorevole Griffini che ha tanto desiderio che questa legge passi, perchè la trova utile, vedrà, se vi riflette, che questo sarebbe un ostacolo gravissimo, il quale porterebbe una perdita di tempo che potrebbe essere fatale al buon andamento delle operazioni di guerra. Esso toglierebbe poi ogni scopo alla legge, perchè allora il Governo potrebbe comprare a trattative private, mentre è obbligato a ricorrere a questo sistema, perchè per una mobilitazione da farsi in fretta bisogna poterli requisire in un tempo brevissimo.

Per tutte queste considerazioni, mentre dichiaro che accettiamo di buon grado la prima parte della proposta dell'onorevole Griffini, perchè la crediamo fondata a giustizia e conforme al vero, lo prego a non insistere sull'ultima parte della medesima.

GRIFFINI. Aderirò a ritirarla dopo aver sentita l'intenzione dell'onorevole ministro.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io ritengo molto opportuna la proposta fatta dall'onorevole Griffini; ma lo pregherei di non insistere su quest'aggiunta, perchè veramente, dal momento che ammettiamo la sorte, bisogna anche lasciare a quella di decidere, altrimenti si renderebbe l'operazione troppo difficile, poichè bisognerebbe fare un regolamento per vedere a chi si dovrebbe dare la preferenza.

GRIFFINI. Aderisco di buon grado a questa domanda.

PRESIDENTE. Mantiene la prima parte e ritira la seconda?

GRIFFINI. Sì, signore.

RICCI. Faccio una semplice osservazione.

Mi pare che all'articolo 6 vi sia una lacuna, vale a dire manchino le sufficienti garanzie ai proprietari allorquando il comune ingiunge loro la quantità dei cavalli o muli che devono presentare.

Per l'articolo 3 i comuni possono ricorrere in appello ai prefetti, stando all'articolo 6 invece l'individuo

precettato dal comune non saprebbe a chi rivolgersi.

Si stabilisca che in un modo sommario qualunque si possa rivedere il ricorso del proprietario il quale si crede gravato dall'ingiunzione dell'autorità comunale, o in qualunque altro modo. A me sembra che questa lacuna esista. Prima di andar oltre, desidererei avere qualche spiegazione dall'onorevole ministro.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Ricci aveva perfettamente ragione prima della proposta dell'onorevole Griffini, ma ora, coll'aggiunta da questi proposta, non può più aver luogo l'arbitrio. Un comune, per esempio, è tassato di dieci cavalli, mentre ne ha cinquanta idonei: che fa il comune? Mette in un'urna i nomi, ne estrae dieci e questi saranno requisiti.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Griffini propone che al primo comma dell'articolo 6 sia sostituito quest'altro:

« Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, è emanato dal ministro della guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni comune la Giunta municipale mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono. »

L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Vi rinunzio, avendo già l'onorevole Griffini esposto quello che io volevo dire.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questa proposta dell'onorevole Griffini.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. I comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati dal manifesto di requisizione; per tal modo che nel limite di tempo stabilito dal manifesto stesso si abbia il contingente, imposto al circondario, di quadrupedi atti al servizio militare. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

BILLIA A. Quando si è trattato d'imporre l'obbligo di fare delle categorie, di designare i cavalli e i contribuenti, io intendeva come il comune si dovesse adoperare e tacqui; ma ora che andiamo molto più innanzi, e facciamo un passo più scabroso, chiamando responsabile il comune del fatto altrui, non del proprio, ed imponendogli perfino una pena per il torto dei renitenti, reputo necessario di parlare in nome della giustizia.

Io credo che, sempre ed in ogni caso, la responsabilità indiretta non si debba sancire in una legge, e credo che, in questa occasione specialmente, noi compromettiamo, col volerlo fare, precisamente quel servizio che desideriamo rapidamente eseguito.

Immaginiamo una grande città, nella quale vi sieno da 10 a 15 mila cavalli da requisire; immaginiamo la rappresentanza comunale, sindaco e Giunta, responsabili della buona volontà di tutti i possessori dei quadrupedi e sotto l'incubo di una multa di lire trecento per ogni cavallo mancante, e poi domandiamoci come faranno ad uscire d'impiccio.

Dinanzi alla impossibilità di costringere, specialmente i possessori di cavalli che servono alle vetture cittadine o da nolo; dinanzi alla minaccia di una multa grossissima, non troveranno quei municipi altra via d'uscita che le dimissioni, lasciando al Governo direttamente l'esercizio di quella responsabilità che su loro aveva accollata.

Io spero che la Commissione, quando voglia per poco ponderare le conseguenze di questo articolo, le quali riescono contraddittorie allo scopo che essa si propone, vorrà eliminarlo, accettando la mia proposta, la quale consiste appunto nella soppressione dell'articolo 7, riserbandomi poi negli articoli successivi a proporre la esclusione dei vincoli e delle modalità derivanti dalla responsabilità imposta ai comuni.

CORTE, relatore. Devo dire all'onorevole Billia anzitutto che all'articolo 7 è incorso un errore di stampa: là dove dice *circondario* bisogna leggere *comune*. Ma, quanto a questa responsabilità imposta al comune, egli vedrà che è molto meno estesa di ciò che egli crede.

Col sorteggio sarà molto maggiore il numero dei cavalli sorteggiati di quello che non sia il contingente dal comune dovuto, e, se mancherà il cavallo di un proprietario stato sorteggiato, il comune prenderà il cavallo del proprietario estratto dopo; la responsabilità non è dunque tanto grave come appare. Questo poi si vedrà negli articoli successivi, dove noi abbiamo specificato che, quando è per colpa del proprietario che cotesti cavalli non sono dati, allora la multa non va più a beneficio dell'erario, ma bensì del comune, come compenso indiretto.

Del resto, ciò che preme di osservare si è che questa è una legge nuova per noi; ma io ho voluto esaminare quelle che esistono su questa materia in altri paesi, ed ho visto che dappertutto furono stabilite su queste basi che solo a prima vista sembrano dure, dalle quali scostandosi, io sono assolutamente convinto che non è possibile l'attuazione di questa legge, non potendosi in pochi giorni requisire 30 o 40 mila cavalli senza imporre una certa responsabilità su coloro che sono i naturali indispensabili intermediari tra il Governo che ordina la requisizione e coloro che la subiscono. Se poi volete occupare sei mesi in questa requisizione, allora è inutile farla, come ha detto l'onorevole Griffini.

BILLIA ANTONIO. Lo stesso onorevole relatore ha consentito trovarsi in questa legge un lato di odiosità, e difatti si è studiato di attenuarla, cominciando a dire

che incorse un errore materiale nell'articolo, e soggiungendo poi che si trattava di una certa responsabilità, non di responsabilità assoluta.

Nè qui si arrestò, ma aggiunse che questa responsabilità era necessaria, inquantochè, senza un intermediario tra il Governo ed i proprietari, non sapeva come si potesse ottenere, ed ottenere sollecitamente, il numero necessario dei cavalli.

Rispondo: in linea morale non ci possono essere nè ci sono mezzi termini. La disposizione di legge è odiosa o non lo è, e se è odiosa è ingiusta, come è ingiusto accollare per un fatto non proprio la responsabilità a un terzo.

Sta bene che chi viola la legge abbia da subire una pena, ma dichiarare il comune, o colpevole per i renitenti, oppure esattore forzoso contro i particolari, mi pare che non sia giusto affatto.

Nè mi può tranquillare l'osservazione dell'onorevole Corte, il quale dice che in un articolo successivo è stabilito possa il comune indemnizzarsi contro il renitente, in quanto che, se questo fosse vero, non sarebbe per ciò meno ingiusto e vessatorio.

È già una pena l'anticipazione, anche ammessa la rivalsa, e questa rivalsa, secondo l'articolo al quale allude l'onorevole relatore, non toglie affatto che il comune si trovi dinanzi alla necessità di un pagamento certo e di un diritto contingibile e lontano per la rifsione.

Precisamente questa disformità fra doveri e diritti costituisce per me un pericolo per la esecuzione della legge, essendo ben chiaro che il comune tenterà di sottrarsi alla doppia responsabilità di gravare i contribuenti col peso delle multe e di perseguire i renitenti per ottenerne la rifsione.

Deve il Governo provvedersi di cavalli? Lo faccia da sè, in nome del suo diritto e sotto la sua responsabilità. A lui sarà più facile, e per lui meno odioso impossessarsi di cavalli, di quello che forzare il comune a diventare il suo esattore responsabile e ad uscire con ciò dalla cerchia delle proprie attribuzioni.

Afferma l'onorevole Corte essere la requisizione sempre difficile, perchè riluttanti i proprietari; ma è questa una ragione di più perchè il comune, il rappresentante anche dei riluttanti non abbia a creare col suo intervento coatto un ostacolo ed una difficoltà maggiore.

Quanto è più lontana l'azione del Governo dall'ente su cui deve pesare, quanto più numerosi sono gli intermediari, tanto più cresceranno gli ostacoli, specialmente allora che, come ho già accennato, il comune ha il mezzo di sfuggire alla gravezza della legge, colle proprie demissioni.

Insisto quindi nella mia proposta.

CORTE, relatore. Prima di tutto la teoria dell'onorevole Billia, che l'eseguire cioè un servizio di interesse pubblico sia un atto odioso, io non posso ammetterla.

Io credo che chi eseguisce quella funzione che a lui spetta fa con ciò un atto onorevole e non odioso. Poi mi stupisce che l'onorevole Billia, il quale parla sempre di sensi molto liberali, dimentichi che appunto nei paesi liberi, come conseguenza della libertà, ai corpi municipali si sono date delle attribuzioni molto più autorevoli di questa e in pari tempo molta responsabilità.

E adesso che cosa succede? Il comune è responsabile di tante cose.

L'onorevole Billia non ignora la parte che i comuni hanno nell'esazione delle imposte: nella leva un renitente lo si può carcerare, e la responsabilità non cade sul sindaco, ma sul renitente stesso; ma siccome i cavalli non si possono mettere in prigione, è naturale che la responsabilità cade sulla rappresentanza del paese. Come vuole l'onorevole Billia che l'ente Governo si metta in relazione con 26 milioni di cittadini, quanti ve ne sono in Italia, per l'esecuzione di questa legge? Io vedo che nei paesi liberi i comuni hanno una polizia propria, e in quanto dipendano dall'autorità politica, sono gli agenti di polizia municipale quelli che eseguono gli ordini dell'autorità centrale. Ma qui si tratta dell'applicazione di una legge di tributo.

Quali sono gli individui, che debbono naturalmente applicare questa legge? Sono i comuni; e quindi, naturalmente, i loro rappresentanti naturali, ossia il Consiglio, la Giunta municipale. Mi permetta dunque l'onorevole Billia di dirgli, che il sopprimere l'articolo 7 non avrebbe altro risultato che guastare la legge, procurando, anzichè un omaggio, uno sfregio a quei principii di libertà dei comuni, che egli ha accampati.

BILLIA ANTONIO. Debbo fare una dichiarazione, ed è questa.

Mantengo la mia proposta, ed alle teorie dell'onorevole Corte oppongo il fatto che le requisizioni soltanto che si fanno in paese nemico, le si fanno addossandone la responsabilità ai comuni. Aggiungo ancora che quando in un paese esiste dominio straniero, il comune risponde perfino della leva degli uomini, e posso citare degli esempi.

Che poi sieno da considerarsi liberali i padroni stranieri, e liberale il nemico che requisisce sul territorio occupato in omaggio alle teorie dell'onorevole relatore, io non lo so; ma credo che il fatto giustifichi invece le mie opinioni, e queste opinioni sieno attestate per esso più liberali e più utili di quelle sostenute dall'onorevole Corte.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Mi dispiace di non poter dividere intieramente l'opinione dell'onorevole Corte.

Io ammetto la responsabilità del comune in tutte quelle parti che riguardano le operazioni che a lui sono affidate dalla legge, quali sono la leva, le tasse

a cui giustamente si accennava. Capisco che per queste operazioni il comune è obbligato a fare tutto ciò che gli è imposto dal Governo; ma chiamare il comune responsabile del fatto dell'individuo il quale, dopo avere ricevuto l'intimazione di presentare il suo quadrupede, l'avviso del giorno, e dell'ora, e le ingiunzioni tutte insomma che la legge impone, non vi ottempera, io credo questo un gravame, un obbligo che il comune non può assolutamente accettare.

L'onorevole Corte diceva: bisogna che io perseguiti il comune, perchè non posso andare a perseguitare il quadrupede. Ma, e l'individuo che lo possiede non esiste? Nello stesso modo che carcerate l'individuo che non risponde alla leva, mettete in carcere il proprietario del quadrupede quando si rifiuta di obbedire alle prescrizioni della legge.

Qui distinguo fra responsabilità e responsabilità; in questo caso, quando il comune ha esaurito tutti i mezzi che sono in suo potere per obbligare il possessore del quadrupede a compiere il debito che la legge gli prescrive, ha fatto quanto doveva e non deve ricadere sopra di lui la responsabilità della colpa dell'individuo.

Io quindi mi permetterei di proporre non l'annullamento dell'articolo, come proponeva l'onorevole Billia, fin là non potrei arrivare, ma però vorrei che l'articolo fosse modificato, e si dicesse:

« I comuni sono responsabili di tutte le operazioni ingiunte dall'articolo precedente per la presentazione dei cavalli. »

Questa modificazione la credo giusta e necessaria; cancellare l'intero articolo ripeto che non vorrei.

Prego dunque la Commissione di conciliare le cose, mantenendo la responsabilità intiera ai comuni per l'operazione, ma togliendo la parte più dura, quella di rispondere delle mancanze dei proprietari dei cavalli requisiti.

CORTE, relatore. La Giunta non potrebbe accettare questo emendamento, poichè anch'esso avrebbe lo scopo di distruggere tutta la portata della legge.

Questa è stata da noi studiata in base a quelle che esistono in Austria e nella Confederazione Svizzera, e che si fondano sul sistema da noi riprodotto.

E creda pure l'onorevole Cencelli che i suoi concetti, forse bellissimi da un punto di vista altamente legale, renderebbero però impossibile qualsiasi requisizione di cavalli; il meglio è lasciare la legge come sta, perchè se i comuni non sono obbligati a trovare i cavalli (lo ripeto per la terza o quarta volta), ed in un tempo breve, è inutile fare le requisizioni.

Ora, se noi introduciamo tutte queste clausole, se mettiamo tanti bastoni nelle ruote, non avremo cavalli in breve tempo.

Bisogna poi anche tener conto che in fin dei conti non si fa danno ad alcuno, perchè se si prende un cavallo lo si paga pel suo valore, e nei momenti in cui scoppia una guerra, generalmente tutti hanno bisogno

di denari, producendosi contemporaneamente un certo dissesto e facendosi imprestiti forzosi sotto forma di imprestiti volontari ed altre cose simili; se quindi si prendessero questi cavalli senza pagarli, sarebbe un danno, ma quando si pagano, e si pagano al di là del loro valore, il danno non esiste, mentre si ottiene il vantaggio pel Governo di avere in un tempo breve i cavalli che gli abbisognano; il che mi pare debba far sorvolare sopra tutte le altre questioni.

CENCELLI. Io ammetterei tutto ciò che ha detto l'onorevole Corte, se da questa misura di rendere responsabile il comune ne sortisse la certezza di poter avere i cavalli; ma forse che, perchè si chiama responsabile il comune, si potranno avere in quel giorno che si vuole i cavalli?

Credo di no, perchè se i proprietari insistono a non volerli dare, non si avranno.

Ed allora che ne risulterà?

Che si addosserà la responsabilità ad un corpo morale il quale, con tutta la buona volontà, non potrà riuscire.

Dunque, dico, noi dobbiamo fare tutto ciò che si può per averli questi cavalli, e certamente, secondo accennava l'onorevole Corte, il pagarli il loro vero valore, ed anche al disopra, sarà una facilità per poterli avere, e toglierà le difficoltà che si presentano; ma da questo non ne viene che si debba chiamare responsabile il comune, ed a questo non posso assentire, perchè non ne vedo lo scopo e non raggiungeremo con ciò nulla di più di quello che si raggiunga lasciando il comune responsabile. Faccia pure quello che vuole l'onorevole Corte; renda il comune responsabile, lo multi pure, ma se l'individuo, che deve presentare un cavallo, non vuole presentarlo, non ci sarà nè polizia municipale nè autorità qualunque che possa costringerlo, perchè il proprietario porterà il suo cavallo fuori del territorio comunale.

Dunque la responsabilità deve essere a carico dell'individuo che manca. Se si minaccia una multa di 300 lire, od anche una pena personale, si raggiungerà lo scopo; ma se minaccierete una multa alla Giunta municipale, non troverete nessuno che voglia sobbarcarsi a quest'onere così gravoso, che voglia assumersi questa responsabilità.

CORTE, relatore. L'onorevole Cencelli non sa che portata abbia questa responsabilità. Il comune è responsabile in questo modo: se ha, per esempio, 100 cavalli e deve fornirne 20, quando uno dei proprietari che furono designati dalla sorte a dare un cavallo, non lo presenti, il comune dovrà requisire il ventunesimo.

Creda pure l'onorevole Cencelli che, se il comune non è responsabile in nessun modo, gli porteranno via tutti i cavalli. Di cose comunali me ne intendo un poco anch'io, e so benissimo che quando in un comune non si vuole lasciare trafugare un cavallo, non lo si trafuga, perchè ivi si sa tutto quello che si vuol sapere.

Quanto alla multa, osservo che il comune si riscalda su chi deve presentare il cavallo. Questa responsabilità è quindi molto minore di quello che suppone l'onorevole Cencelli.

Egli vorrebbe poi che si stabilissero delle sanzioni penali contro i proprietari che non presenteranno i cavalli. Ma quando noi avessimo bisogno di cavalli, e che non ci fossero forniti, crede egli che il mettere in prigione tutti i proprietari ce li farebbe trovare?

MINISTRO PER LA GUERRA. Aggiungerò poche parole a quelle che vennero dette dall'onorevole relatore.

Debbo fare osservare all'onorevole Cencelli ed alla Camera che si tratta piuttosto d'una responsabilità morale.

Una voce a sinistra. No: c'è la multa.

MINISTRO PER LA GUERRA. Non è la Giunta che pagherebbe la multa di 300 lire, poichè essa può sempre rivalersi sul proprietario che ha mancato al debito suo. Questo modo di responsabilità dei comuni è seguito in Austria, in Germania e nella Svizzera, ove fu riconosciuto come una necessità.

Non è una legge di pace, è una legge di guerra. La responsabilità del comune è basata sull'obbligo di presentare un dato numero di cavalli e di muli. Quando un comune non presenta il numero di quadrupedi pel quale fu tassato, il Governo gl'impone una tassa di 300 lire, la quale è reversibile su coloro che non hanno presentato il loro cavallo. Per esigere questa tassa il comune avrà sempre l'appoggio del Governo.

Debbo pure fare osservare che i modi di frodare in questa materia sono due, anzichè un solo come ha indicato l'onorevole Cencelli. Si può frodare dagli individui che nascondano i cavalli, ma ciò è assai difficile quando tutto il comune è interessato. Può commettere frodi la Giunta assegnando cavalli non idonei. In un comune possono essere cento cavalli idonei e cento non idonei al servizio militare. Ora, quando il comune non avesse interesse a far sì che fossero assegnati cavalli buoni, ne assegnerebbe dei cattivi. Ma la Giunta non potrà fare a meno d'assegnare buoni cavalli, se il municipio è fatto responsabile dei cavalli che mancano o non sono atti a formare il contingente dovuto dal comune. E questo è giusto. Si tratta di una legge di guerra che si applica quando la patria è in pericolo, cioè quando alla patria vengono meno i mezzi per far fronte alla guerra. E perchè le disposizioni riescano efficaci bisogna attuarle al manifestarsi delle prime minacce e non dopo una sconfitta, poichè ben sovente è allora troppo tardi.

Voci. Ai voti!

LAZZARO. Le parole dell'onorevole ministro per la guerra dimostrano sempre meglio che non è opportuna l'approvazione dell'articolo 7.

Dice l'onorevole ministro che questa legge si fa pel tempo di guerra. Allora, io osservo, è inutile che la

facciamo ora. (*Interruzioni al banco della Commissione*)

In tempo di guerra il Governo presenterà quei provvedimenti che crederà opportuni; non è giusto che noi veniamo sin d'ora a stabilire queste disposizioni.

Faccio osservare all'onorevole ministro che, se è vero che questa legge è basata sul sistema che vige nella Svizzera, in Prussia e nell'Austria, in quei paesi però l'amministrazione comunale e provinciale è fondata su basi ben diverse da quelle su cui poggia la nostra. Presso di noi i comuni sono aggravati enormemente, hanno dei diritti in parole, ma hanno poi dei doveri nel fatto. A carico dei nostri comuni ci sono moltissime spese che in altri paesi non si verificano.

Ora, domando io, come mai potete voi chiamare responsabili del pagamento delle multe i comuni?

L'onorevole ministro della guerra diceva che il comune si potrà rivalere presso il proprietario; ma io gli osservo che si tratta dell'anticipazione di 10,000, 20,000 ed in qualche caso anche di 100,000 lire.

Qui però io non faccio questione di cifra, ma bensì di principio; io non posso accettare che dalla cassa comunale si debba scontare la colpa degli individui. L'ente comune non deve essere un capro espiatorio, a meno di travisare interamente il concetto del comune e di portare un colpo fatale alla legge comunale e provinciale, la quale si poggia sopra principii assolutamente opposti a quelli che noi oggi vorremmo stabiliti.

Io faccio osservare che noi in ogni occasione veniamo a modificare questa legge, e in che senso? Forse in quello della libertà comunale? No; nel senso degli oneri e della responsabilità.

Se voi volete dare questa responsabilità ai comuni, allora costituite diversamente l'azienda comunale, e fate che tutte le leggi armonizzino fra loro; non già che se ne trovi una la quale impone ai comuni dei doveri straordinari, mentre altre li inceppano nell'esercizio della loro libertà.

Io quindi mi dichiaro disposto a votare, piuttosto che l'articolo come sta, l'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli.

BORRUSO. (*Della Giunta*) A me pare che l'opposizione a questo articolo nasca da che esso non si mette in rapporto cogli altri che lo seguono. Diceva l'onorevole Cencelli: che cosa otterrete voi da questa responsabilità? Se i comuni non vi presentano i cavalli, non troverete il mezzo di ottenerli! È lo stesso come se gli individui che sono obbligati a presentarli non ve li presentassero. Ma, se l'onorevole Cencelli avesse letto l'articolo 10, avrebbe trovato che il congegno è il seguente: si stabilisce una statistica dei cavalli e si determina in tempo di pace quanto ogni provincia e quanto poi ogni comune debbano contribuire. In caso di requisizione, si trova già stabilito questo contingente.

Il comune, per esempio, è obbligato a presentare tanti cavalli. Esso invita i proprietari a presentare quella quantità di cavalli che spetta a ciascuno di presentare; se essi nol fanno, sono soggetti ad una multa che va a vantaggio del comune, e questo intanto provvede i cavalli comprandoli, e facendo ricadere le spese a carico dei proprietari.

Se poi il comune non presenta i cavalli alla Commissione, c'è pure il rimedio nell'articolo 10 con cui questa è autorizzata a comprare i cavalli a spese dei comuni.

È una catena, una ruota, e tutto è sempre subordinato all'idea di poter ottenere i cavalli al più presto possibile. Chi in ultimo paga le spese è il proprietario che non adempie al suo obbligo, perchè, se egli manca al comune, questi fa le spese e se ne rivale sul proprietario; se il comune manca alla Commissione, questa fa le spese e se ne rivale sui comuni e così via via.

Nè vale il dire: per la leva voi colpite il renitente, perchè dunque in questo caso non colpite il proprietario del cavallo? Io credo che non si potrebbe andare fino a questo punto, che costituirebbe veramente una teoria molto illiberale: nella leva si tratta di un impegno personale, che si deve pagare di persona. L'uomo che manca alla leva manca ad un obbligo militare, è dichiarato renitente e va soggetto a pene militari; ma un uomo che manca ad un'obbligazione di fare, come si dice in diritto civile, non si può assoggettare ad una penale.

Se il consegnare un cavallo non è un'obbligazione personale, non è una cosa che si debba adempiere colla persona propria, la mancanza a questa obbligazione non si può risolvere che in danni e interessi. E la legge è ispirata a questo principio. L'obbligazione di dare i cavalli risolvendosi nei danni e interessi, se ne vale la Commissione, se non risponde il municipio, contro il municipio; se ne vale il municipio contro il privato, se non risponde il privato, perchè il danno ricada sempre su chi ha mancato all'obbligazione.

La teoria poi messa innanzi che non si possa dare quest'obbligazione ai municipi, perchè i nostri sono ordinati in modo diverso che in altri Stati, dove questa responsabilità è data ai municipi, io non credo che si possa accettare.

Io credo che in un paese eminentemente democratico come il nostro, dove i municipi sono organizzati coi principii democratici, cioè colle elezioni, si può benissimo gettare sui municipi stessi la responsabilità di un'obbligazione a cui mancano i cittadini.

È bene inteso che la Giunta ed i consiglieri non rispondono personalmente, ma colla cassa comunale, la quale non rappresenta che la comunità dei cittadini.

Se questi cittadini dunque mancano ai loro doveri, si può benissimo momentaneamente far sì che risponda la cassa comunale, salvo poi a questa di rivalersi

contro coloro che hanno mancato, perchè non se ne risentano gli innocenti. Si richiede soltanto che il comune risponda nell'urgenza del momento, perchè la legge conseguisca il suo scopo, cioè la pronta realizzazione dei cavalli. Del resto, quando si dà al municipio il diritto di rivalersi su chi di ragione, pare a me che la legge sia fondata sopra un principio di giustizia, ed il voler distruggere questo congegno è lo stesso che annullare interamente la legge, togliendosi la possibilità di avere i cavalli al momento del bisogno.

PRESIDENTE. Due sono le proposte state fatte all'articolo 7. L'onorevole Cencelli propone che, invece di dire: « i comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati, » sia scritto: « i comuni sono responsabili di tutte le operazioni indicate negli articoli precedenti per la presentazione dei cavalli e muli, ecc. »

Poi l'onorevole Billia ha proposto la soppressione di questo articolo.

Prima metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Cencelli. Quanto alla proposta dell'onorevole Billia, essa equivale a votare contro l'articolo.

Domando dunque se l'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli sia appoggiato.

(È appoggiato, e, dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. La scelta, ed il conseguente scarto, tra i quadrupedi presentati, è fatta da Commissioni nominate dal ministro della guerra. »

L'onorevole Griffini propone quest'aggiunta, la quale è conseguenza dell'emendamento già approvato dalla Camera:

« Esse (le Giunte) vi procederanno distintamente per ciascun comune, e teneado l'ordine dell'estrazione nel medesimo eseguita. »

La Commissione accetta quest'emendamento?

CORTE, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Brescia-Morra ha facoltà di parlare.

BRESCIA-MORRA. Io ho domandata la parola per fare una brevissima osservazione alla Giunta.

Con questo articolo 8, si dà la facoltà di scelta alla Commissione nominata dal ministro della guerra, ed è regolarissimo: però, in conseguenza di questa scelta, viene poi la disposizione consacrata nell'articolo 10, cioè della responsabilità dei comuni e dei proprietari di pagare una multa di 300 lire od una somma maggiore, se per caso si dovesse ricorrere a comprare dei cavalli a trattative private, per completare il numero assegnato ad un comune.

Ora potrebbe avvenire che fra i cavalli presentati ve ne fossero taluni che potrebbero essere dichiarati inservibili mentre fossero buoni, e quindi si procedesse,

a danno dei comuni o dei proprietari, alla compra di altri cavalli in surrogazione di quelli indebitamente rifiutati.

Questo fatto porterebbe anche la conseguenza di obbligare possessori di cavalli che non sarebbero stati chiamati a dare il loro contingente, a darlo sol perchè il cavallo di un altro è stato dichiarato non buono.

Pregherei perciò la Giunta a dichiarare se non crede conveniente d'introdurre nell'articolo 8 una garanzia contro gli errori o gli abusi che potrebbe commettere questa Commissione governativa, dando facoltà ai proprietari dei cavalli od ai comuni interessati di ricorrere ad una Commissione centrale della provincia, che sarebbe nominata dal ministro della guerra.

Così si eviterebbe qualche inconveniente molto possibile; e tanto più credo che sarebbe necessario creare questo secondo grado di giurisdizione, dopo che la Camera ha respinto gli emendamenti che furono presentati.

CORTE, relatore. Io vorrei prima capir bene il concetto dell'onorevole Brescia-Morra. Se questa specie di appello che egli vorrebbe dato ad una seconda Commissione, fosse concesso in tempo di pace, in tal epoca ammetto che si possa rimandare la revisione dei cavalli; ma al momento che si fa la requisizione non è più possibile.

Il comune, per esempio, di Tivoli deve presentare 20 cavalli; la Commissione, la quale la mattina sarà stata a vederne degli altri in un altro comune, giungerà lì verso le 4 di sera, e, per potere compiere la sua requisizione in 6 od 8 giorni, dovrà esaminare i cavalli di Tivoli in 4 o 5 ore, e li farà partire immediatamente, appena li abbia veduti.

Ora, come si può pensare a tutti gli incumbenti, come si può, in sì breve spazio di tempo, procedere ad una seconda visita in contraddittorio? Occorrerebbero dei mesi.

Ond'è che il sistema suggerito dall'onorevole Brescia-Morra non è praticabile, per la ragione che implica perdita di tempo, mentre il vero movente di questa legge è di avere cavalli colla massima sollecitudine.

BRESCIA-MORRA. Io mi permetto di insistere sul mio emendamento, e dirò innanzitutto che non debbo occuparmi del modo come si possa istituire questa Commissione di revisione; debbo occuparmi di una sola questione, quella cioè che vi sia un controllo nella scelta di questi cavalli.

Convorrà meco l'onorevole Corte che gravissima conseguenza porta con sè la scelta della Commissione, poichè da essa dipende se il comune e per esso i proprietari dei cavalli possano essere gravati da un'enorme spesa, oltre le 300 lire di multa per ogni cavallo comperato fuori della requisizione.

Ora appunto il mio emendamento è diretto ad evitare queste conseguenze che provengono dall'art. 8.

Bisogna dare una certa garanzia ai proprietari dei cavalli, istituendo una Commissione centrale per ogni provincia, la quale giudica definitivamente delle questioni che per avventura potessero sorgere tra le Commissioni comunali e i proprietari di cavalli.

Io non propongo che questa Commissione sia stabilita in un modo, piuttosto che in un altro. A me basta che sia nominata dal ministro della guerra o in qualche altro modo, purchè vi sia una specie di controllo all'operato della Commissione locale.

Si potrebbe, per ignoranza o per malizia, dalla Commissione dichiarare inutile al servizio militare un cavallo utile, e passare quindi a requisire un cavallo di un proprietario che non avrebbe dovuto essere richiesto a darlo.

Ora bisogna dare diritto e modo al proprietario che soffrirebbe questa iattura di avere a chi ricorrere per ottenere giustizia.

Quindi io pregherei il relatore della Commissione ad accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Borruso.

MICHELINI. Io ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Non l'ho udito, avrà dopo la parola.

BORRUSO. Io credo materialmente impossibile fare quanto domanda l'onorevole Brescia-Morra, primo per la questione del tempo...

BRESCIA-MORRA. Io ho parlato dei cavalli su cui avviene contestazione.

BORRUSO. L'importante è di avere subito i cavalli, perchè altrimenti è inutile questa legge.

Se la guerra si potesse prevedere, allora il Governo potrebbe pensare a comperare i cavalli senza arrecare fastidio ai proprietari; ma la questione è che, quando scoppia una guerra, occorre ottenere il più presto possibile, e nell'unico modo possibile, quei cavalli di cui il Governo abbisogna.

BRESCIA-MORRA. Cominciate l'operazione 20 giorni prima.

BORRUSO. Io credo poi che una Commissione che va sul luogo non può avere interesse a scartare i cavalli buoni, anzi è nel suo tornaconto di prendere i migliori.

BRESCIA-MORRA. Troppa ingenuità!

BORRUSO. Osservo pure all'onorevole Brescia-Morra che questi cavalli scartati dalla Commissione non hanno una marca, e quando si porteranno davanti alla Commissione centrale, chi assicura che siano quelli stessi che furono scartati od altri? Potrebbe darsi benissimo che si presentasse alla Commissione locale un cavallo cattivo per non incorrere nella multa, e poi alla Commissione centrale se ne presentasse un altro buono, eludendo così la legge. Io quindi credo che tutto questo non porterebbe che ad una grande perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Brescia-Morra, formuli la sua proposta.

La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Se in Italia scoppiasse una guerra, la requisizione dei cavalli, dei muli e dei veicoli si farebbe, come si è sempre fatta per lo passato, prendendo quadrupedi e veicoli dove sono, salvo poi a pagarli o non pagarli posteriormente.

Pensate, o signori, che, se in Italia scoppia una guerra, è guerra grossa, importante; è guerra che mette in forse la nostra libertà, la nostra unità, la nostra indipendenza, cioè quanto abbiamo di più caro, di più prezioso al mondo. Per la conservazione di cotali beni, agognati da tanti secoli, e finalmente conseguiti con sì grandi sacrifici, gl'Italiani non la perdono a sforzi di ogni genere.

Una nazione, quando si trova in simili contingenze, getta un velo sulle statue della giustizia, della legalità, della libertà. E perchè? Per conservare il bene supremo della indipendenza, senza la quale non avvi nè giustizia, nè legalità, nè libertà.

Così fecero i Francesi nel 1793, per salvare la patria.

Io non voglio fare l'apologia del terrorismo, perchè credo che, se fossi vissuto in quel tempo ed in quel paese, sarei stato piuttosto girondino che montagnardo. Dico bensì che degli orrori del terrorismo sono responsabili gli aristocratici francesi, che parteggiavano per gli stranieri, antepoendo i loro vantaggi, i loro privilegi alla patria indipendenza; nella stessa guisa che degli orrori di un terrorismo italiano, ove avvenisse, sarebbe responsabile la parte pretina, che avrebbe invocato lo straniero a sostegno de' suoi privilegi, del dominio temporale del papa, tanto contrario a ragione quanto a religione.

Ma la presente civiltà non permette più la rinnovazione di quelle scene di sangue, dalle quali non rifuggirebbero per certo i preti.

Per queste considerazioni io non pongo grande importanza alla legge che stiamo discutendo; credo che, venendo la necessità delle requisizioni, esse si farebbero egualmente, anche senza di essa, come si sono fatte per lo passato, quantunque da nessuna legge autorizzate.

Tuttavia io approverò questa legge, piacendomi che si facciano sforzi per introdurre la legalità anche dove prevale per lo più la sola forza.

Ma per altra parte non vorrei che questa legge, a vece di facilitare le rapide requisizioni, fosse loro di impedimento. Credo coll'onorevole Borruso che l'essenziale è di far presto.

Ciò mi pare da temersi ove la Camera approvasse l'emendamento proposto dal deputato Brescia-Morra all'articolo 8.

Vuole la speditezza della requisizione che al Governo, cioè ad una Commissione nominata dal ministro della guerra, spetti la scelta, la designazione dei

cavalli; ogni tardanza potrebbe essere fatale alla salute della patria.

Per queste considerazioni io respingo l'emendamento proposto dal deputato di Avellino e prego la Camera di approvare l'articolo quale è formulato dalla Giunta. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Brescia-Morra propone una aggiunta, la quale è respinta dalla Commissione. Ne do lettura:

« Contro le decisioni di questa Commissione possono i comuni o i proprietari di cavalli ricorrere ad una Commissione centrale o provinciale, nominata dallo stesso ministro della guerra. »

(È appoggiata, indi respinta.)

Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Grifini, accettata dal ministro e dalla Commissione.

È così espressa:

« Esse vi procederanno distintamente per ciascun comune, e tenendo l'ordine dell'estrazione nel medesimo eseguita. »

(È approvata.)

Pongo ora ai voti l'articolo complessivo.

(È approvato.)

« Art. 9. Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna Commissione di scelta tre periti nominati, due dal Consiglio provinciale e uno dal prefetto o sottoprefetto. »

« La stima deve essere fatta in base al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo, dipendente dalla mobilitazione, e senza sorpassare un prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria delle truppe a cavallo dell'esercito. »

CORTE, *relatore*. Duolmi che non sia presente, e credo sia assente per ragioni di salute, l'onorevole nostro collega il deputato Mattia Farina.

Egli, che è intelligentissimo in quistioni di cavalli, accoglieva con molto piacere questa legge e l'aveva studiata con molto amore, e, parlando con me relativamente a quest'articolo 9 e discorrendone anche col ministro della guerra, proponeva che s'introducesse in quest'articolo un mutamento. Io spiegherò brevemente alla Camera in che consista, come pure il concetto a cui è ispirato.

Naturalmente i cavalli di guerra debbono essere entro certi limiti di qualità e di prezzo: un cavallo di puro sangue inglese del valore di 6000 o 7000 lire non converrebbe al Governo di requisirlo, perchè, oltre all'essere di un prezzo troppo alto, non sarebbe adatto per essere attaccato al timone di un cannone o ad un altro carro, avrebbe delle qualità che per quel servizio diventerebbero dei difetti.

Per tal guisa è d'uopo che i cavalli da guerra, per

necessità di finanza e di servizio, siano in una condizione media, cioè relativamente buona, ma non debbono avere qualità eccezionali; due cavalli del valore di 10,000 lire, attaccati al timone di un cannone, in pochissimi giorni sarebbero rovinati, prenderebbero probabilmente la mano e non servirebbero per portare un cannone in posizione.

La Giunta, ispirandosi a questo concetto, aveva formulato l'articolo 9 nel senso che le Commissioni le quali procedono all'estimo dei cavalli dovessero basarlo sopra un massimo che fosse il doppio del prezzo a cui il Governo ha pagato la rimonta dei cavalli nell'anno precedente.

Ora l'onorevole deputato Mattia Farina, che, come ripeto, con mio rincrescimento non è qui presente oggi, perchè la sua voce avrebbe molta autorità, a difendere questo disegno di legge, ci osservò giustamente che come certi anni il prezzo di rimonta specialmente comprende dei cavalli giovani di 370 o 380 lire, portanti un massimo solamente al doppio di questa somma, e quindi si avrebbe l'inconveniente che si sarebbero esclusi troppi cavalli, i quali molte volte hanno qualità in eccesso a quelle volute, egli consigliava, ed il ministro della guerra ha accettato, come l'accetta pure la Commissione, questa modificazione, che invece di prendere come prezzo massimo il doppio del prezzo ordinario di rimonta, si prenda per prezzo massimo la somma determinata di lire 1500, che all'epoca attuale è il valore massimo di un cavallo il quale abbia le qualità volute in un cavallo da traino ad uso militare.

Io ho voluto ripetere tutta questa serie di cose perchè l'onorevole nostro collega, il deputato Mattia Farina, così versato in questa materia e così esperto conoscitore delle qualità volute nel cavallo da traino, crede che la somma di lire 1500 rappresenti un prezzo abbastanza elevato per poter corrispondere tutto il loro valore, per mezzo della Commissione d'estimo, a quei cavalli i quali hanno veramente le qualità richieste per la requisizione militare, poichè, come si capisce benissimo, dai cavalli presentati dalle Giunte, i cavalli di un prezzo troppo grande si debbono escludere naturalmente, perchè sarebbe un modo di neutralizzare la legge.

Per esempio, se il municipio di una grande città mandasse 40 o 50 coppie di cavalli del valore di sette od otto mila lire ciascuna, il Governo naturalmente non li potrebbe prendere, perchè costerebbero troppo; d'altronde non servirebbero.

È dunque per evitare quest'inconveniente, che si stabilisce questo massimo prezzo di lire 1500.

Per conseguenza la Commissione propone che nella seconda parte dell'articolo 9, dopo le parole « un prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione, » si dica: « questo prezzo massimo sarà ragguagliato alla somma di lire 1500; » omettendo tutto il resto dell'articolo.

MICHELINI. Il secondo capoverso dell'articolo 9 dice:

« La stima deve essere fatta in base al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilitazione, ecc. »

Sta bene che la stima si faccia secondo il valore normale, che è quello risultante dalla domanda da una parte, e dall'offerta dall'altra. Ma questo non è necessario di dirlo ai periti, la perizia non potendo avere altro fondamento. Perciò questa parte dell'articolo è inutile.

Le parole che vengono dopo non sono inutili, ma mi sembra siano dannose a coloro a carico dei quali hanno luogo le requisizioni.

In fatti la mobilitazione aumentando la domanda dei cavalli, ne fa aumentare il prezzo. Questo aumento deve tornare a vantaggio dei proprietari di cavalli, come torna a loro danno la diminuzione per qualunque motivo avvenga. Perchè far gravitare sopra essi soli un danno che dovrebbe gravitare sopra tutta la nazione, cui torna utile la requisizione?

Finalmente quanto alla proposta del deputato Corte di stabilire il prezzo massimo dei cavalli a lire 1500, è da osservare che se esso è conveniente ora, potrebbe essere sconvenientissimo ed ingiustissimo in un tempo avvenire, anche prossimo.

Il prezzo dei cavalli dipendendo dalla quantità dei foraggi, e da tante altre circostanze che aumentano o diminuiscono l'offerta o la domanda, è soggetto a continue variazioni, che non si possono prevedere. Per altra parte la legge che facciamo è destinata ad una lunga durata.

Per questo motivo mi sembra preferibile la dizione della Giunta all'emendamento proposto dal deputato di Vigone.

PRESIDENTE. La Commissione propone che il secondo comma dell'articolo 9 sia modificato nel modo seguente:

« La stima deve essere fatta in base al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo della mobilitazione, e senza sorpassare il prezzo massimo di lire 1500. »

Sarebbero quindi soppresse le parole: « questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria delle truppe a cavallo dell'esercito. »

CORTE, relatore. Forse non mi sono spiegato bene. Il Governo parte da un prezzo massimo; ma, se qualcuno ha un cavallo di un valore maggiore, non è obbligato a presentarlo. Così il cavallo presentato è sempre pagato al suo vero valore.

BRESCIA-MORRA. L'onorevole mio amico Corte si è spiegato bene la prima volta e meglio la seconda; io forse non ho avuto la fortuna di farmi capire.

Si tratta in questa proposta di legge d'una requisizione forzosa, quindi non può essere il caso di presentare un cavallo, anzichè un altro. Bisogna presen-

tare tutti i cavalli che la Commissione stabilisce doversi presentare. (*Interruzione*)

Domando scusa all'onorevole Borruso ed all'onorevole relatore, i cavalli sono requisiti. Questo potrà avvenire nelle grandi città, in cui si può fare cotesto cambio; ma nei piccoli comuni, quando c'è la requisizione forzosa, su 100 cavalli, poniamo, ce ne sarà uno di puro sangue inglese, e questo non si pagherà più di lire 1500.

L'onorevole Corte diceva poco fa che si pagherà il prezzo del suo valore; niente affatto, il limite è di lire 1500, e non si può oltrepassare. Si dirà: questo cavallo non si presenterà. Comprendo che vi possono essere cento casi in cui ciò può verificarsi, ma ce ne sono altrettanti per lo meno in cui si sarà obbligati a contentarsi di queste 1500 lire.

Ma, io domando all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, è cosa giusta, è cosa seria, trattandosi di una legge che forse non sarà applicata che fra molti anni, lo stabilire oggi che il cavallo non sarà pagato al di là di lire 1500?

Come stava la versione dell'articolo presentato, era giusta, era conveniente, poichè si sapeva che il cavallo sarebbe stato pagato il prezzo medio ordinario: ed in questo modo non si veniva a fare una probabile ingiustizia.

Quindi io pregherei la Commissione a lasciare l'articolo come è redatto, e non volere stabilire sin d'ora il prezzo di un cavallo che, forse, ci potrà occorrere da qui a 50 anni.

CORTE, relatore. La Giunta non ha nessuna difficoltà a lasciare l'articolo come sta; ed è naturale, poichè l'aveva formulato essa stessa.

Si era però accolta questa modificazione in omaggio ad una proposta di uno dei nostri colleghi, il quale è amico appunto dell'onorevole mio amico Brescia-Morra, ed è intelligentissimo in questa materia, il quale, discorrendo di quest'argomento col ministro della guerra, e coi membri della Commissione, aveva fatto osservare (essendosi egli occupato molto di quella questione) come faciliterebbe il determinare quel prezzo.

Del resto se l'onorevole Brescia-Morra lo desidera, la Giunta non dissente di mantenere quello che essa ha primitivamente proposto nè credo che il ministro della guerra vi si opponga.

MINISTRO PER LA GUERRA. Senza fare una dichiarazione in modo assoluto; io però preferirei che l'articolo fosse modificato come ha proposto l'onorevole Farina. Ciò torrebbe un equivoco che esiste realmente.

Infatti, d'accordo colla Giunta, si è proposto il doppio del prezzo di rimonta, e con questo abbiamo inteso dire 1200 a 1500 lire, perchè il prezzo di rimonta è da 600 a 750 lire. Ma l'onorevole Farina ci ha detto che questa proposta è stata interpretata diversamente da molti.

Nel Napoletano il prezzo di rimonta è di 300 a 350

lire e non 700, quindi il prezzo doppio di rimonta sarebbe dalle 600 alle 700 lire, e perciò si sono allarmati. Ma noi, intendiamo parlare del prezzo di rimonta dei cavalli fatti, cioè dei cavalli di cinque a sei anni e non di quelli di tre, che noi compriamo nel Napoletano per metterli nei depositi di allevamento. Quindi il vero prezzo di rimonta di cui qui si tratta è da 600 a 750 lire; ed il doppio è di 1200 o 1500 lire. Per questo si è convenuto essere meglio di mettere la cosa bene in chiaro per togliere ogni allarme sia in un senso che nell'altro.

È naturale che quando il cavallo di rimonta dovesse pagarsi 2000 franchi, si cambierebbe l'articolo di legge. E naturalmente si cambieranno anche le multe che ora stabiliamo se il denaro verrà così abbondante che tutto il mondo possa spendere 300 lire per pranzare! Ma per ora non si ha da pensare a questo.

Del resto, il prezzo di rimonta è sempre variabile non solo d'anno in anno, ma anche nel corso dell'anno stesso; e per questo anche preferirei di mantenere la modificazione proposta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, a questo articolo si è presentato il seguente emendamento. Invece delle parole: « Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria delle truppe a cavallo dell'esercito » si propone di dire: « Il prezzo massimo non potrà superare le lire 1500. »

PISSAVINI. Ma fu ritirato.

PRESIDENTE. Lo ha ripreso il ministro della guerra.

BRESCIA-MORRA. Io allora insisto a mantenere l'articolo come fu precedentemente scritto, perchè, mi permetta il ministro della guerra, indubitatamente lo scopo di questa legge è di avere i cavalli e non già quello di non pagarli il prezzo che valgono.

Ora, se voi mi dite che non volete pagarli più di 1500 lire, significa che quelli che valgono 10,000 lire voi li prenderete ugualmente a 1500, perchè non so trovare il modo di escludere quelli che valgono di più. Lasciando stare invece l'articolo come è stato presentato, cioè che il prezzo medio dei cavalli della rimonta serva per base, sarebbe una cosa più equa. Ove poi il ministro intenda di stabilire fin d'ora un prezzo massimo, estenda il limite a 4000 lire, acciocchè in caso voglia prendere dei cavalli eccezionali possa pagarli 4000 lire e non prendere cavalli che costano 4000 per 1500.

Quindi, o mantenga il ministro la redazione dell'articolo come sta, oppure estenda il limite massimo del prezzo a 4000 lire.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha proposto, come già ho detto, che invece di stabilire il prezzo massimo, il doppio di quanto si paga per i cavalli d'acquisto nell'armamento, si dica: 1500 lire; l'onorevole Brescia-Morra fa un sotto-emendamento e propone la somma di lire 4000...

BRESCIA-MORRA. Preferisco l'articolo come sta.

PRESIDENTE. Ma ora il ministro l'emenda.

MINISTRO PER LA GUERRA. Non insisto, lascio l'articolo com'è.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, pongo ai voti l'articolo 9 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 10. Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni comune alla Commissione di scelta non potesse bastare a fornire l'intero contingente prestabilito di quadrupedi atti al servizio militare, la Commissione può completare il contingente procedendo ad acquisti per trattativa privata senza riguardo al prezzo.

« In questo caso, preso come base il prezzo medio dei quadrupedi forniti dalla provincia vanno a carico del comune le maggiori spese incontrate dalla Commissione per tali acquisti eccezionali, oltre ad una multa di lire 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione. »

L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. L'onorevole mio amico Corte ha più volte rilevato, durante la discussione di questa legge, che vi sono in essa disposizioni assai dure; io faccio un passo più avanti, e parmi non esagerare dichiarando che vi sono disposizioni le quali possono turbare il buon andamento dei comuni, segnatamente in circostanze in cui il paese deve fare maggiore assegnamento sul concorso dei sindaci e delle Giunte municipali.

Se, anzi, deggio esprimere intieramente la mia opinione, sono non poco sorpreso nell'apprendere come l'onorevole ministro dell'interno abbia potuto lasciar passare questa legge senza muovere qualche appunto al ministro della guerra.

Trattasi, o signori, di maggiori oneri imposti ai comuni, ed era dovere del ministro dell'interno di preoccuparsi della loro indole e della loro entità. Ma, naturalmente, la mia meraviglia cessa quando pongo mente che l'onorevole ministro dell'interno trovasi tuttora preoccupato dal voto di fiducia datogli ieri da amici e da avversari.

Questa è una circostanza attenuante, e conviene tenerne conto. Se così non fosse, non sarebbe certo da lodarsi la condotta di un ministro dell'interno che lascia passare senza osservazioni una legge di tal natura.

La Camera non ignora la lunga serie di attribuzioni demandate ai sindaci colle leggi e coi regolamenti vigenti. La Camera sa essere questa non ultima tra le cause per cui riesce non sempre facile al Governo di trovare chi voglia assumere la carica di sindaco. Basterà notare che molti comuni, ed anche dei più cospicui del regno, funzionano alla meglio coll'opera dell'assessore anziano, perchè il Governo non trova tra i consiglieri chi sia disposto ad assumere l'ufficio di sindaco.

Quale sarà dunque il risultato di questa legge che rende responsabili i comuni del fatto d'altri? Io nol dirò; la Camera lo comprenderà di leggieri. Più tardi forse ne valuterà la portata anche l'onorevole Lanza, e vedrà che non sarebbe stato inopportuno il di lui concorso per mitigarne le disposizioni.

Ora vengo all'articolo 10 e domando all'onorevole Commissione, come mai si possa addossare ai comuni non solo le maggiori spese incontrate dalla Commissione di scelta per gli acquisti eccezionali, ma imporre loro benanche, senza plausibile motivo, una multa di 300 lire per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione.

Io comprendo che possa e debba essere punito colui che all'ingiunzione del sindaco non ha obbedito, ma non so capacitarmi come debba rendersi passibile di maggiori spese e di multa il comune, quando un proprietario di cavalli o muli rifiutasi, ad onta dell'ingiunzione del precetto personale, di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione. Ciò non solo è assurdo ed illogico, ma, a mio avviso urta al senso comune. Ci pensi l'onorevole Corte, e quando il suo affetto all'esercito ed alla difesa del paese non faccia velo alla ragione, non gli sarà difficile l'apprendere che si è posto in una via la quale non può dare, senza gravi contrasti, i risultati da lui sperati.

L'onorevole ministro della guerra dice: non dimenticate, signori, che questa è una legge di guerra e che quindi verrà raramente il caso di applicarla. Io divido l'opinione dell'onorevole generale Ricotti, e pel bene d'Italia m'auguro sia lontano il giorno in cui, pel servizio dell'esercito mobilitato, debbasi praticare una requisizione di cavalli e veicoli.

Ma, siccome a nessuno è dato prevedere l'avvenire, confesso ingenuamente che ben fece il Governo a prevedere ogni possibile contingenza con apposita legge.

Però, in luogo delle durissime disposizioni che in essa riscontransi, avrei amato meglio che l'onorevole ministro della guerra avesse fatto a fidanza coi sentimenti patriottici da cui sono animati gli Italiani nei momenti supremi.

Nelle guerre del 1848 e 1849 non c'è stato bisogno di una legge per requisire i cavalli occorrenti al servizio dell'esercito. Animati i cittadini da sentimenti eminentemente patriottici, offersero al Governo in dono i cavalli di cui abbisognava nell'aspra tenzone coll'Austria. Citerò ad esempio la provincia Lomellina che inviava in pochi giorni in dono allo Stato circa mille cavalli. Qual sentimento guidava i generosi Lomellini se non l'amor di patria? Perchè dunque spegnere tanto patriottismo con dare disposizioni a carico dei privati e dei comuni?

Non aggiungo altre considerazioni, poichè la questione è già stata svolta dall'onorevole amico mio Cencelli. Rispetto la deliberazione presa dalla Camera sull'emendamento dell'onorevole Cencelli, ma ad onta

di essa propongo che all'alinea dell'articolo 10 si sostituisca il seguente :

« In questo caso, preso come base il prezzo medio dei quadrupedi forniti dalla provincia, vanno a carico dei proprietari, che senza giustificati motivi non hanno ottemperato al precetto del sindaco, le maggiori spese incontrate dalla Commissione per tali acquisti eccezionali. »

Se la Commissione accetterà questo mio emendamento, essa si porrà sulla via additata dal sentimento di equità e di giustizia, altrimenti non farà che punire colui che non è in colpa.

So che la Commissione respingerà l'emendamento da me proposto ; ma, persuaso essere improntato ad un puro sentimento di giustizia, l'abbandono intieramente al giudizio della Camera.

SINEO. In aggiunta alle considerazioni dell'onorevole Pissavini, io prego la Commissione di avere presenti le circostanze in cui si trovano parecchi comuni del regno, i quali quando hanno abbondanza di foraggio tengono cavalli, quando il foraggio manca rimane loro impossibile di mantenerli.

Si potrà fare il censimento dei cavalli in un anno in cui il foraggio abbonda, e cessando più tardi l'abbondanza del foraggio, non trovate più cavalli. E che colpa ne hanno i proprietari ?

È ingiusta la multa per il proprietario che non ha più cavalli, ed ingiusta ancora più pel comune. Che può farci il comune se non ci sono più cavalli nel territorio ? Non bisogna costringere i cittadini a far cose impossibili, nè multarli per cose in cui non hanno colpa.

Faccia attenzione la Commissione a queste circostanze, che sono proprie pur troppo a molti comuni dello Stato.

Dove ci sono cavalli si capisce che s'infliggano multe a chi non li vuol presentare ; ma dove non ci sono, la multa è ingiusta, è intollerabile.

Io quindi prego la Commissione di accettare l'emendamento dell'onorevole Pissavini, il quale diminuirà la gravezza di quest'articolo.

BORRUSO. (*Della Giunta*) Io credo che, se l'onorevole Pissavini avesse letto l'articolo 12 che fa seguito, non avrebbe fatta l'opposizione che fece.

Avverto che qui non si domanda ai comuni se non l'anticipazione di quella maggiore spesa, di quella multa, la quale va a ricadere sempre sopra il cittadino che ha mancato all'obbligo della consegna dei cavalli ; imperocchè nell'articolo 12 è detto che il comune deve rivalersi delle spese delle multe incorse contro i cittadini che, avendo avuto precetto di fornire cavalli, non vi abbiano ottemperato. Dunque il comune non ne ha alcun danno, non deve far altro se non che provvedere alla Commissione i cavalli, quando questi non sono provvisti dai proprietari, ai quali ne incombe l'obbligo.

Mi pare che il meccanismo è naturale.

L'onorevole Sineo ha detto che vi sono dei paesi dove mancano i foraggi, e quindi non si trovano cavalli ; ma io credo che questa obbiezione non sia fondata.

Diffatti, siccome la requisizione si fa sopra il censimento dei cavalli, il quale si rinnova di periodo in periodo, naturalmente dove si è constatato che non ci sono cavalli, non se ne farà la requisizione, e quindi non può succedere quest'ingiustizia di domandare cavalli dove non ci sono.

Si domanderanno dove ci sono e nelle proporzioni dei cavalli che esistono.

CORTE, *relatore*. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Sineo parlava. Probabilmente egli non ha letta la relazione, perchè altrimenti avrebbe visto che quel caso non si può presentare, perchè in realtà, anche spingendo questa requisizione al massimo, vale a dire al numero di 75 mila cavalli, non si presenterebbe mai che un cavallo su quattro, cosicchè l'ipotesi messa innanzi dall'onorevole Sineo è perfettamente esclusa.

Quanto alla controversia sollevata dall'onorevole Pissavini, mi pare che sia già risolta quando la Camera ha respinta la proposta dell'onorevole Cencelli, la quale era in realtà identica a questa.

Io vorrei che l'onorevole Pissavini avesse prestato attenzione alle cose dette dall'onorevole nostro collega il deputato Michelini, il quale mi pare che abbia afferrato meglio di chiunque il senso di questa legge.

Essa ha due vantaggi : l'uno di rendere più facile la requisizione ; l'altro di far che sia meno arbitraria. Imperocchè creda, onorevole Pissavini, che, venendo un momento di bisogno, questa si farebbe con mezzi molto più duri, più aspri, e molto meno giusti di quelli che sono contenuti in questa legge.

L'onorevole Pissavini dice: ma perchè obbligare i comuni ? Egli è evidente che se non si fa la legge, non si ottiene.

Io ho qui in mano la legge austriaca, la quale è stata molto studiata, e le cifre sono identiche e l'entità delle multe è eguale. Così è nella legge prussiana e così anche nella legge svizzera e dappertutto, dove prevale il sistema della requisizione di cavalli in tempo di guerra, ci sono questi principii ; per cui, se si vuole che in caso di mobilitazione noi possiamo, in otto giorni, avere i cavalli, bisogna passare sotto queste forche caudine.

Del resto, l'onorevole Pissavini potrà sollevare ed anche vincere un'alta questione legale, ma i cavalli non li avrà.

CAVALLINI. Mi permetto di chiamare l'attenzione del signor ministro della guerra e quella della Commissione sulle diverse disposizioni proposte nei due articoli 10 e 12 : col primo si pone a carico dei comuni le maggiori spese che sieno occorse per compiere il contingente dei quadrupedi loro imposto ; coll'articolo 12 si fa bensì facoltà ai comuni di rivalersi delle spese e

delle multe incorse dai proprietari che abbiano mancato al precetto di somministrare i cavalli od i muli, ma pel solo caso in cui non sappiano giustificarne il motivo. I proprietari adunque che adducono ragionevoli motivi della non eseguita prestazione, sono esenti da pena, e sta benissimo.

Ma siccome le maggiori spese devono pure essere rimborsate all'erario dal Ministero della guerra, la conseguenza necessaria sarà che esse ricadranno definitivamente sui comuni, ossia sulla generalità dei suoi abitanti, senza che nè essi nè il municipio ne abbiano colpa alcuna.

E egli possibile che la Camera sanzioni tanta ingiustizia? No, certamente.

Quindi mi sembra conveniente che si pongano fra di loro in migliore relazione i due articoli.

CORTE, relatore. Darò subito all'onorevole Cavallini lo schiarimento che desidera. È naturale che l'individuo possa trovarsi in condizione di non avere il cavallo, ed allora sta questa riserva, ma per il comune no, perchè esso se non presenta, a cagione di esempio, il cavallo dell'onorevole Cavallini, presenterà quello del l'onorevole Di San Marzano. In faccia al Governo che requisisce, non gli importa niente chi sia il proprietario del cavallo. Quando il riparto è fatto, il comune deve trovare i cavalli, e ne ha i mezzi, perchè, se gli manca quello di un individuo, prende quello di un altro. Se il proprietario non ha più il cavallo, potrà provare le ragioni per cui non l'ha potuto dare. Se, per esempio, il giorno che doveva portarlo gli è morto, è naturale che non paghi la multa per non averlo dato; ma se è morto il cavallo a questo proprietario, il comune si rivale prendendo il cavallo di un altro; quindi è giusto che, se non fornisce il suo contingente di cavalli, abbia una multa, perchè non c'è caso che il comune non possa fornirli, mentre invece ciò può verificarsi per un individuo, ed in quest'evenienza non deve pagare la multa.

CAVALLINI. Confesso che la risposta data dall'onorevole relatore ha un valore, che devo pure riconoscere, ma bisogna che teniamo conto anche di tutte le evenienze, di tutti i casi possibili. Può accadere che qualche comune si trovi non dirò nell'impossibilità assoluta, ma nell'impossibilità quasi assoluta di provvedere cavalli, per causa di una malattia straordinaria, di un'epidemia, come quella che oggi colpisce alcune contrade, sebbene, per nostra fortuna, da noi lontane; i proprietari che si trovassero colpiti da tali flagelli, malgrado tutta la loro buona volontà, non potrebbero adempiere all'obbligo loro, e quindi nemmeno il comune, eppure voi lo multereste ugualmente? A me pare pertanto che, trattandosi per noi di disposizioni nuove, conviene temperarle molto, perchè possano essere accolte dalle popolazioni senza gravi censure.

PRESIDENTE. Perdoni. C'è l'articolo 5 che provvede al caso.

CORTE, relatore. L'articolo 5 provvede. I comuni possono ricorrere in appello; quindi è naturale che se sorviene una malattia, essi penseranno a rivolgersi al prefetto, diranno: i cavalli non li posso fornire, perchè non li ho.

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, ella ha chiesto di parlare... Permetta, mantiene la sua proposta?

PISSAVINI. La mantengo.

PRESIDENTE. Parmi che non ha più ragione d'essere perchè oramai colle spiegazioni date la questione sarebbe risolta. Si potrebbe venire ai voti...

PISSAVINI. Perdoni: io avrei delle ragioni per mantenere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Mi pareva che ogni dubbio fosse tolto.

PISSAVINI. Se ella crede che io non debba parlare, sa che non faccio mai violenza alla sua volontà.

PRESIDENTE. Parli, parli pure.

PISSAVINI. L'obbiezione fatta dall'onorevole mio amico Borruso non può indurmi a ritirare il mio emendamento. Qualora fosse favorevole il voto della Camera, sarà allora necessario portare una modificazione all'articolo 12.

A ciò pur troppo non sarà mestieri addivenire, poichè il rigetto dell'emendamento Cencelli mi persuade che la Camera vuol mettersi per una via da portare aggravii sempre maggiori ai comuni.

Comunque sia, io credo troppo onerosa pei comuni la disposizione contenuta nell'alineia dell'articolo 10, epperò mantengo il mio emendamento.

La Camera rifletta e giudichi. Per parte mia sono lieto di avere anche in questa circostanza adempito al mio dovere.

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi sia permesso di aggiungere brevi parole.

Questa legge è poco dissimile da quella che è in vigore presso quasi tutte le altre potenze. È per noi una legge nuova, alla quale se si portano modificazioni, si va a rischio di non più ottenere lo scopo che si vuol conseguire. Del resto, taluni fra i preopinanti si preoccupano perchè i comuni possano essere assoggettati a multe. Ora a me pare non sia veramente il caso di preoccuparsi tanto di ciò. Potrà benissimo succedere, per esempio, che manchi un cavallo, ma sono tre i proprietari che avrebbero dovuto darlo, giacchè il municipio che deve, a mo' d'esempio, somministrare dieci cavalli, ne chiederà venti o trenta ai proprietari, e così, se ne mancherà uno, la mancanza ricadrà su due o tre proprietari, ed il municipio esigerà quindi due o tre volte 300 lire, ed esso poi non sarà tenuto a sborsare al Governo che una sola di queste multe.

Diffatti la legge provvede che le multe che i municipi esigono vadano a vantaggio della cassa comunale, e non della cassa erariale.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pissavini insiste perchè si metta ai voti il suo emendamento.

Nel secondo comma invece delle parole: « vanno a

carico del comune, » propone si dica: « dei proprietari che senza giustificato motivo non hanno ubbidito al precetto. »

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato, e lo sono del pari gli articoli seguenti:)

« Art. 11. Se la Commissione di scelta non trova modo, nel termine di tempo prefissato alle sue operazioni, di completare, mediante acquisti a trattativa privata a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al comune, essa procede nel comune stesso al sequestro dei quadrupedi atti al servizio militare sino a raggiungere il numero necessario e pagandoli a prezzo d'estimo giusta l'articolo 1. Ricadrà però sempre sul comune la multa di lire 300, a mente dell'articolo precedente.

« Art. 12. Il comune deve rivalersi delle spese e multe incorse, in forza dei due precedenti articoli, come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi sui proprietari, che avendo avuto precetto di somministrare un determinato numero di cavalli o muli atti al servizio militare, non vi avranno ottemperato.

« Anche quando la Commissione di scelta avesse trovato l'intero contingente prescritto tra i quadrupedi presentati dal comune, sono pur sempre soggetti alla multa di lire 300 i proprietari che senza giustificato motivo non hanno ubbidito al precetto. In tal caso però le multe andranno a beneficio della cassa del comune.

« Art. 13. Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare è fatta facoltà al Governo, in caso di mobilitazione di tutto o parte dell'esercito, di requisire per espropriazione in qualsiasi provincia del regno, altre bestie da soma o da tiro, mediante pagamento a prezzo d'estimo.

« Tale requisizione sarà ordinata con regio decreto.

« Art. 14. In caso di mobilitazione di tutto o parte dell'esercito, il Governo è autorizzato a requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per servizio dell'esercito mediante pagamento a prezzo d'estimo. »

Tutti gli articoli essendo approvati, si addiverrà in altra seduta alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni fatte in principio di questa tornata sopra i seguenti disegni di legge:

Convenzione fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Sicilia:

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	192
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

Convalidazione di decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1872:

Presenti e votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	174
Voti contrari	60

(La Camera approva.)

Prosciugamento del lago d'Agnano:

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	166
Voti contrari	69

Le Commissioni incaricate dello spoglio della votazione per la nomina delle Giunte del bilancio e dei conti amministrativi, sono convocate per questa sera alle ore 8 e mezzo.

Lunedì alle ore 11 vi sarà una seduta pubblica straordinaria. Alle 2 seduta ordinaria.

La seduta è levata alle ore 6 35.

Ordine del giorno per le tornate di lunedì:

(Alle ore 11 antimeridiane.)

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatino nella provincia di Mantova;

2° Convenzione col municipio di Alessandria per la sistemazione di terreni e la costruzione di strade.

Discussione dei progetti di legge:

3° Aumento di funzionari presso alcune Corti d'appello e tribunali e istituzione di due nuove preture in Roma;

4° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

5° Riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri;

6° Discussione di un ordine del giorno relativo alla scuola degli ingegneri idraulici nella città di Ferrara.

(Alle ore due pomeridiane.)

Discussione dei progetti di legge:

1° Circostrizione militare territoriale del regno.

2° Stipendi e assegnamenti militari;

3° Discussione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta sopra la tassa del macinato.

Svolgimenti di proposte:

4° Del deputato Macchi ed altri per modificare l'articolo 299 del Codice di procedura penale; del deputato Arrigossi ed altri pel passaggio di alcuni comuni

della provincia di Padova a quella di Vicenza; del deputato Righi relativamente ai termini in cui proporre le rinvocazioni delle sentenze dei conciliatori e delle Corti di appello; del deputato Catucci per disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori; dei deputati Mazzoleni e Mancini per disposizioni relative alla celebrazione dei matrimoni; del deputato Bove per la commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni di maritaggio; del deputato D'Ayala per un'inchiesta sopra lo stabilimento metallurgico di Mongiana; dei deputati Landuzzi e Billia Paolo per mantenere in vigore l'attuale procedura contro i debitori di arretrati di imposte dirette; del deputato Bertani per un'inchiesta parlamentare intorno alle operazioni della Banca Nazionale; del deputato Sineo per la nomina di una Commissione incaricata di proporre provvedimenti atti a restaurare il credito pubblico e a soddisfare tutti i bisogni dello Stato;

5° Interpellanza dei deputati Crispi e Oliva al ministro dell'interno intorno alle condizioni ed all'amministrazione della pubblica sicurezza nello Stato.

Discussione dei progetti di legge e proposte:

6° Applicazione delle multe per inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette;

7° Costruzione di un tronco di ferrovia fra la linea Aretina e la centrale Toscana;

8° Modificazione alla legge postale;

9° Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, e riforma della legge comunale e provinciale;

10. Discussione delle modificazioni da introdursi nel regolamento della Camera;

11. Spesa per la costruzione di un arsenale marittimo a Taranto;

12. Stato degli impiegati civili;

13. Disposizioni relative alla pesca;

14. Esenzione dai diritti di entrata e uscita degli oggetti appartenenti ai sovrani regnanti e ai principi del loro sangue;

15. Maggiore spesa per i lavori dell'arsenale di Spezia;

16. Discussione intorno alla risoluzione proposta dal deputato Ercole relativamente all'appalto della privativa della inserzione degli atti giudiziari e amministrativi nella provincia di Alessandria;

17. Convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione del sale da acque da essa possedute nel territorio di Volterra;

18. Spesa per l'esecuzione delle opere necessarie all'isolamento dei palmenti destinati alla macinazione esclusiva del granturco e della segala.